

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI ESTERI

18.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 14 NOVEMBRE 1942-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TUMEDEI**

INDICE

| | <i>Pag.</i> |
|---|-------------|
| Saluto alle gloriose Forze armate | 273 |
| PANUNZIO - PRESIDENTE. | |
| Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>): | |
| Approvazione degli Atti relativi alla nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni, fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, il 10 agosto 1942 (2204) | 274 |
| VINCENZINI, <i>Relatore</i> - PANUNZIO, PRESIDENTE; DEL CROIX. | |
| Modifiche alla legge 25 agosto 1940, n. 1415, che istituisce l'Ente di colonizzazione per gli italiani all'estero (2205) | 275 |
| BASILE, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE. | |
| Approvazione degli Atti stipulati in Berlino, fra l'Italia, la Germania, la Bulgaria, la Croazia e l'Ungheria, il 22 luglio 1942, sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate (2206) | 276 |
| SANTAMARIA, <i>Relatore</i> - PANUNZIO, DEL CROIX; GANA, SUSMEL. | |

in congedo i Consiglieri nazionali: Baroni, De Cicco, Balestra di Mottola, De Giacomo Amatore, Gardini, Garibaldi Ezio, Gatti Luigi, Maggi Pecoraro, Marchi, Mendini, Thaon di Revel, Verdi e Verga.

Constata che la Commissione è in numero legale.

SANSANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Saluto alle gloriose Forze armate.

PANUNZIO presenta la seguente mozione:

« La Commissione legislativa degli affari esteri, prima di prendere in esame gli argomenti all'ordine del giorno, mentre rivolge il suo pensiero devoto a tutte le gloriose armi combattenti che difendono i sacrosanti diritti dell'Italia, e al Paese saldo e teso nell'incrollabile lotta in queste ore solenni in cui si decidono le sorti non solo dello Stato ma anche della Patria italiana e della sua grandezza, si stringe con ogni consapevolezza e passione al Duce e al Governo ».

(*Il Presidente ed i Consiglieri nazionali sorgono in piedi — Vivissimi ripetuti applausi*).

PRESIDENTE constata che il Consigliere nazionale Panunzio si è reso interprete dei sentimenti di tutti i componenti la Commissione e propone che la mozione sia approvata per acclamazione.

(*La mozione è approvata per acclamazione*).

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono assenti, per mobilitazione, i Consiglieri nazionali: Medici del Vascello, Melchiori e Casanova e sono

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Approvazione degli Atti relativi alla nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni, fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, il 10 agosto 1942. (2204)**

VINCENZINI, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge presentato all'esame della Commissione è diretto a dare esecuzione alle norme del Trattato concluso nel corrente anno a Brioni fra il Regno d'Italia, il Reich germanico, lo Stato di Croazia e il Regno di Ungheria e al contemporaneo Accordo concluso tra i Governi di questi Stati con la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico, la quale dispone di una vasta rete ferroviaria che collega Vienna e Budapest con i nostri porti di Trieste e di Fiume.

I profondi mutamenti territoriali verificatisi in questi ultimi anni hanno fatto sì che si rendesse necessaria la revisione degli accordi precedentemente stipulati in Roma nel 1923, accordi che regolavano e riordinavano la Compagnia delle ferrovie meridionali del cessato impero austro-ungarico.

Non crede sia necessario illustrare i particolari dell'Accordo, che sono stati stipulati da tecnici e che ordinano completamente tutta la materia, sia dal lato amministrativo e territoriale, sia da quello finanziario; ritiene opportuno però mettere in evidenza come l'Accordo stesso si basi su due fatti essenziali: 1°) che alla sua scadenza, prevista per il 1968, gli Stati contraenti diverranno proprietari delle linee ferroviarie che attraversano i rispettivi territori; 2°) che è stato notevolmente diminuito il debito obbligazionario facente carico alla Compagnia, debito che è stato consolidato nella somma di 86 milioni circa di franchi oro.

Per quanto riguarda, in particolare, la posizione dell'Italia nei confronti di questo Accordo, basterà mettere in evidenza che essa ottiene un notevole vantaggio dal lato economico. Infatti, mentre per il precedente Accordo di Roma l'Italia doveva corrispondere un canone annuo che era stabilito, agli effetti dell'ammortamento di obbligazioni e del pagamento degli interessi e delle spese di amministrazione, in lire 6 milioni di franchi oro, tale canone discende, ora, a lire 1,200,000 circa di franchi oro. Va rilevato, inoltre, che, data la situazione di particolare interesse per la tutela dei traffici dei porti adriatici di Trieste e di Fiume, l'Italia continua a corrispondere uno speciale contributo; questo però viene ridotto ad una somma che va da un minimo di

mezzo milione ad un massimo di un milione di franchi oro annui, in confronto ai quattro milioni previsti dall'Accordo di Roma.

Infine il nuovo Accordo dispone la cancellazione dei debiti verso la Compagnia derivanti da arretrati non pagati, debiti che per l'Italia ascendevano alla somma di 36 milioni di franchi oro; mentre, d'altra parte, viene riconosciuto all'Italia il diritto al rimborso della somma di 13 milioni di franchi oro circa che andrà a carico del Regno d'Ungheria e degli altri Stati che sono succeduti al cessato Stato serbo-croato-sloveno.

Tutto questo dimostra a sufficienza come l'Accordo sottoposto all'esame della Commissione si presenti notevolmente vantaggioso per l'Italia.

Non va, infine, trascurato l'alto valore politico che presenta il Trattato, il quale, a breve distanza dalla scomparsa del Regno serbo-croato-sloveno, organizza e disciplina tutta la materia ferroviaria relativa ai territori che sono passati sotto la sovranità delle parti contraenti.

Data la portata del provvedimento, ne propone l'approvazione.

PANUNZIO osserva che la Commissione legislativa degli Esteri non ha di fatto quasi altra competenza che quella di votare leggi di approvazione di atti e trattati internazionali per cui egli dichiara che non si può non approvare il disegno di legge relativo al trattato in esame, che egli voterà. Ciò premesso, osserva che tutto il congegno del Trattato è basato su un ente supercapitalistico, considerato quasi come una formazione superstatale, e sulla moneta-oro mentre si parla tanto, e certe volte anche non consideratamente, di moneta-lavoro.

Ciò potrebbe sembrare non perfettamente conforme alle direttive politiche, antiplutocratiche ed anticapitalistiche, del Governo fascista assertore di un ordine nuovo basato sulla supremazia dello Stato. È vero poi che si prevede nel trattato in esame, in linea ipotetica, la possibilità del passaggio delle ferrovie e dei beni ferroviari della ex Jugoslavia agli Stati successori della medesima, ma va osservato che, per quanto riguarda il nostro Paese, fin dal 1905 avemmo il passaggio delle Ferrovie dalle compagnie private allo Stato mentre non si parlava allora di anticapitalismo e di antiplutocrazia. Dice ciò dal lato ideologico e politico, mentre è convinto che dal lato tecnico ferroviario la soluzione data presenti elementi di convenienza.

PRESIDENTE fa notare che le antiche obbligazioni oro di lire 100 nominali sono state

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

svalutate del 75 per cento. Quanto all'adozione della moneta-oro, essa era necessaria come termine di riferimento trattandosi di pagamenti che debbono essere effettuati da Stati diversi. Gli interessi dei singoli Stati, infine, sono sufficientemente salvaguardati in quanto il Consiglio di amministrazione della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico è composto di 18 membri di cui 8 sono nominati direttamente dai Governi degli Stati contraenti mentre gli altri 10, nominati dall'assemblea generale della Compagnia, sono scelti fra cittadini degli Stati interessati e con il gradimento dei Governi relativi.

Da parte sua, poi, osserva che il nuovo Accordo non prevede una procedura arbitrare, ma stabilisce che le eventuali controversie che sorgessero fra gli Stati saranno sottoposte ai Governi perchè sia ricercata una soluzione amichevole. Questa mancanza di clausole arbitrali potrebbe dar luogo ad inconvenienti perchè non è detto che la soluzione amichevole sia poi sempre possibile e sollecita e quindi potrebbero determinarsi indugi, punti morti ed altri inconvenienti.

DEL CROIX è in ogni modo d'avviso che, in linea generale, la rinunzia alle clausole arbitrali di carattere economico fra gli Stati non è consigliabile potendo dar luogo ad inconvenienti.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 25 agosto 1940, n. 1515, che istituisce l'Ente di colonizzazione per gli italiani all'estero. (2205)

BASILE, *Relatore*, ricorda che con la legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1415, fu costituito l'Ente di colonizzazione per gli italiani all'estero, con la finalità di offrire agli italiani rimpatriati possibilità di vita e di lavoro anche nel territorio dell'Impero.

Nei 9 articoli della legge costitutiva dell'E. C. I. E., che agisce sotto la vigilanza del Ministero dell'Africa Italiana e del Ministero degli affari esteri, sono precisati la personalità giuridica dell'Ente, gli organi che lo compongono e la costituzione del suo patrimonio. Due di tali articoli, e precisamente il terzo ed il sesto, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra che ha colto l'Istituto nella sua fase iniziale di attività e di orientamento, debbono ora essere modificati.

L'articolo 3 della legge su citata era così concepito: « L'Ente si propone di favorire nell'Africa italiana la colonizzazione agricola a mezzo di cittadini italiani provenienti dall'estero ».

L'articolo 6 così si esprimeva: « L'opera di colonizzazione affidata all'Ente, ai sensi del precedente articolo 3, si svolgerà in un primo tempo nel territorio del Governo dei Galla e Sidama, in zona che sarà determinata con successivo decreto del Ministro per l'Africa Italiana ».

Sopravvenuta la guerra, si ebbe una sospensione di ogni iniziativa sulle direttive segnate nei due articoli, mentre d'altra parte, si presentavano possibilità per gli italiani provenienti dall'estero, in territori sottoposti all'influenza politica ed economica italiana, quali sono la Grecia, la Bulgaria, la Croazia. E italiani provenienti dall'estero che già vissero colà darebbero, tornando nei territori dove erano riusciti con il proprio lavoro a conquistare la stima delle Nazioni che li ospitavano, garanzia di poter collaborare ad una opera più organica, appunto sotto l'egida e con il sussidio dell'Ente. Questo, tuttavia, per facilitare il raggiungimento di tale scopo, deve modificare la lettera dei suaccennati articoli 3 e 6 del suo statuto costitutivo; ed il disegno di legge in esame propone appunto di sostituire tali articoli con i seguenti:

Art. 3. — « L'Ente si propone di favorire la colonizzazione agricola nell'Africa Italiana, nei possedimenti e protettorati italiani ed in tutti quei territori anche non africani con i quali sono e saranno stabiliti intimi rapporti di colonizzazione politica ed economica, a mezzo di cittadini italiani residenti in quei territori o provenienti dall'estero, e di intraprendere l'esercizio di imprese o di altre attività di carattere economico, sia direttamente, sia in compartecipazione con altri allo scopo di utilizzare il lavoro ed i capitali italiani ».

Art. 6. — « L'opera di colonizzazione e le altre attività dell'Ente, si svolgeranno nei territori che di volta in volta, previa compilazione di apposito piano tecnico-finanziario, verranno designati dal Ministro degli esteri o da quello dell'Africa Italiana, secondo le rispettive competenze, di intesa con il Ministro delle finanze ».

Ritiene che la Commissione non mancherà di approvare le proposte modifiche, essendo chiara l'opportunità che un capitale impostato con finalità aderenti al passato non rimanga inattivo mentre più vivo si è fatto il problema che riguarda i connazionali rimpatriati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in evidenza il programma vastissimo che l'Ente è chiamato a svolgere, di fronte al quale il capitale, fissato dallo statuto costitutivo in dieci milioni, potrebbe sembrare inadeguato.

BASILE, *Relatore*, riconosce giusta l'osservazione, ma fa rilevare che tale somma ha rappresentato una adesione non semplicemente platonica da parte del Ministero degli esteri, alla costituzione dell'Ente, che pur senza essere una branca del Ministero, deve avere con questo parallelismo di fini. Attualmente l'E. C. I. E. è sotto la responsabilità del Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, e l'impostazione dei problemi che esso è chiamato a risolvere, è fatta su una base più che sufficiente per l'inizio di un lavoro concreto e proporzionato ai bisogni.

PRESIDENTE rileva che il disegno di legge iniziale — riguardante la costituzione dell'E. C. I. E. — venne discusso dalla Commissione dell'Africa Italiana in quanto fu presentato dal Ministro dell'Africa Italiana d'intesa col Ministro degli esteri; questa volta, invece, il disegno di legge viene presentato dal Ministro degli esteri d'intesa con quello dell'Africa Italiana, e pertanto viene discusso dalla Commissione degli esteri.

Pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Approvazione degli Atti stipulati in Berlino, fra l'Italia, la Germania, la Bulgaria, la Croazia e l'Ungheria, il 22 luglio 1942, sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate. (2206)

SANTAMARIA, *Relatore*, rileva come, essendo venuta a cessare l'esistenza del Regno di Jugoslavia, sia sorta, fra le altre, la importante questione della ripartizione dei beni patrimoniali dell'ex Stato jugoslavo e della sistemazione dei debiti pubblici di quell'ex Stato. Gli accordi firmati a Berlino il 22 luglio XX tra l'Italia (anche a nome dell'Albania), la Germania, la Bulgaria, la Croazia e l'Ungheria, sistemano appunto questa importante materia.

È bene rilevare subito come, dalle disposizioni preliminari di questi Accordi, che comportano anche alcuni protocolli riflettenti l'esecuzione degli Accordi stessi, le Alte parti

contraenti abbiano inteso rifiutare la qualità di Stati successori dell'ex Stato jugoslavo qualificandosi come Stati acquirenti. E pertanto, è chiaro che, disponendo per la soddisfazione di alcuni (non di tutti) i debiti dell'ex Stato jugoslavo, gli Stati acquirenti abbiano avuto soltanto di mira la necessità di non danneggiare gli interessi dei propri sudditi e di non intralciare l'economia dei territori annessi. È altrettanto chiaro che, non considerandosi Stati successori e quindi declinando le responsabilità per gli obblighi contratti dall'ex Stato jugoslavo, gli Stati acquirenti abbiano pensato a provvedere a soddisfare gli impegni dell'ex Regno di Jugoslavia nella misura che essi hanno creduto più opportuna a titolo di tacitazione dei creditori. E, partendo dall'accennato principio che tale tacitazione ha lo scopo di non danneggiare i propri sudditi e di promuovere la ripresa economica generale nei territori annessi, eliminando nei limiti del possibile gli squilibri che da un rigetto completo dei debiti dell'ex Stato jugoslavo sarebbero derivati alla economia dei territori stessi, è stato deciso di tener presenti soltanto, dei debiti e crediti dell'ex Stato jugoslavo, quelli facenti carico a persone fisiche e giuridiche di pertinenza del territorio dell'ex Stato o di uno degli Stati acquirenti.

Molti debiti sono stati puramente e semplicemente stralciati, come ad esempio le anticipazioni fatte dall'ex Banca Nazionale durante la guerra e il credito della stessa per lo sconto dei Buoni della difesa nazionale, ammontanti complessivamente ad oltre 13 miliardi di dinari.

Per la ripartizione del patrimonio e dei debiti è stato tenuto conto del concetto territoriale; però, per i debiti, la divisione presuntiva a carico di ogni Stato acquirente, è stata calcolata in base alla popolazione acquisita. Per l'Italia, tuttavia, tenuto conto della modesta capacità economica di alcuni dei territori acquisiti, tale quota, invece del 12,50 per cento, è stata ridotta all'8 per cento.

L'importo presuntivo dei debiti da ripartirsi è stato valutato in 20 miliardi di dinari, pari, secondo la tabella dell'articolo 5 dell'Accordo, a lire 7 miliardi 700 milioni circa, di cui circa 616 milioni quota dell'Italia insieme all'Albania e al Montenegro.

Passando ad esaminare le singole parti dell'Accordo, rileva come esso stabilisca nelle « Disposizioni preliminari », il concetto di « Stati acquirenti » anziché quello di « Stati successori ».

La parte prima si occupa del patrimonio dello Stato. Gli articoli 1 e 2 fissano il 15 aprile

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1941 quale data di riferimento per l'acquisizione e la divisione delle proprietà dell'ex Stato jugoslavo e delle partecipazioni azionarie o patrimoniali; l'articolo 3 stabilisce ugualmente il 15 aprile 1941 quale data di partenza per i crediti derivanti da imposte, dazi ed altri tributi pubblici e dispone che le ipoteche iscritte a garanzia di detti crediti seguano la sorte dell'immobile; l'articolo 4 stabilisce che gli altri crediti e diritti sorti prima del 15 aprile 1941, garantiti o non da ipoteca, saranno considerati crediti e diritti dello Stato acquirente con effetto retroattivo dalla data del 15 aprile 1941.

La parte seconda riguarda le obbligazioni dello Stato.

L'articolo 5 stabilisce che ogni Stato acquirente concorre con una quota alla tacitazione dei proprietari di titoli del credito interno od estero dell'ex Stato jugoslavo: sono contemplate nell'Accordo le persone fisiche e giuridiche che, al 1° dicembre 1941, avevano il loro domicilio o la loro sede nel territorio ex jugoslavo attribuito ad uno degli Stati acquirenti oppure in uno di questi stessi Stati. Come già accennato, la quota italiana viene fissata nella misura dell'8 per cento dell'intero ammontare, mentre, secondo la popolazione, avrebbe dovuto essere del 12,50 per cento. Segue una tabella dei cambi ai quali devono essere valutati i debiti in valuta diversa del dinaro.

L'articolo 6 contiene precisazioni sulla procedura per il regolamento delle quote assunte da ciascuno Stato e stabilisce la costituzione di un ufficio di compensazione in Belgrado.

L'articolo 7 riguarda l'autorizzazione al trasferimento dei titoli jugoslavi da un territorio all'altro degli Stati acquirenti. Va tenuto presente, al riguardo, che molti Stati, e fra questi l'Italia, hanno una legislazione che impedisce il trasferimento di titoli in territorio estero.

L'articolo 8 stabilisce l'estinzione delle garanzie reali sui beni patrimoniali assegnati ad uno degli Stati acquirenti; l'articolo 9 regola le differenze eventualmente a carico o a credito degli Stati acquirenti; l'articolo 10 riguarda la distruzione, sotto il controllo degli Stati acquirenti, dei titoli di debito jugoslavi ad essi rimessi, mentre l'articolo 11 fissa le modalità della sistemazione degli obblighi finanziari dell'ex Stato jugoslavo (rate di riscatto delle ferrovie statizzate, indennizzi per la riforma agraria, ecc.).

Della parte terza, contenente le disposizioni finali, è particolarmente importante l'articolo 16 riguardante la sistemazione dell'ex Banca Nazionale jugoslava, cui si procederà

d'accordo tra gli Stati acquirenti, secondo la procedura fissata in un Protocollo a parte.

L'articolo 17 riguarda altre banche statali e parastatali e la Cassa di Risparmio postale, per cui avrà luogo una separata sistemazione tra gli Stati acquirenti, mentre l'articolo 19 contempla l'eventuale insorgenza di questioni economiche fra gli Stati acquirenti, in dipendenza della sistemazione patrimoniale.

L'articolo 21, infine, stabilisce che la ratifica dell'Accordo avverrà al più presto possibile; però l'applicazione delle disposizioni è immediata e quindi l'Accordo è già in atto.

Propone che il disegno di legge, che regola in maniera soddisfacente la complessa materia, sia approvato dalla Commissione.

PANUNZIO osserva che con il disegno di legge in esame, che sanziona un Accordo internazionale, viene abolito il principio fondamentale della personalità giuridica dello Stato, caposaldo del diritto pubblico interno ed internazionale e quindi della successione dello Stato. Nel disegno di legge e nel relativo Trattato, con un concetto che non è giuridico ma che non è che un espediente finanziario, invece dello Stato successore si pone la figura dello Stato acquirente. E ciò al fine della eventuale tacitazione percentuale dei crediti dei privati e degli enti dell'ex Stato jugoslavo. Ma se si vogliono negare i crediti dello Stato nemico, mentre è un principio di diritto internazionale quello della salvezza della proprietà privata in guerra del nemico, benissimo e senza nessuna difficoltà giuridica si può, anche in sede di successione da Stato a Stato, non solo ridurre in modo percentuale o tacitare il credito ma addirittura negare, per ragioni politiche, i crediti del nemico.

Dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge, perchè siamo in tema di approvazione di atti internazionali, pur tuttavia desidera richiamare l'attenzione della Commissione su un fatto che, dal punto di vista giuridico e politico, ha notevole rilevanza: quello che la personalità giuridica non si esaurisce mai e che gli Stati succedono agli Stati non a titolo commerciale, ma a titolo statale.

DEL CROIX mette in rilievo l'importanza dell'osservazione del camerata Panunzio ed esprime l'avviso che la sostituzione della dizione: Stato « acquirente » alla dizione: Stato « successore » non sia troppo felice.

SANTAMARIA, *Relatore*, fa presente che affermando il concetto giuridico di successione, gli Stati successori avrebbero dovuto accollarsi l'onere di tutti i debiti dell'ex Stato jugoslavo; con la sistemazione attuata nel pre-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sente atto, invece, è stato possibile scartare tutti i debiti che erano serviti per preparare la guerra contro di noi.

DEL CROIX rileva che nei confronti della Dalmazia, non si può parlare dell'Italia come di uno Stato acquirente.

GANÀ ritiene che alla parola «acquirente» debba essere dato il significato di acquisire e che perciò la dizione sia stata usata a proposito.

DEL CROIX osserva che poichè l'Italia ha assunto una percentuale dei debiti proporzionale ai territori sui quali ha esteso la propria sovranità, il termine «acquirente» si riferisce non solo alla ubicazione, ma anche alla estensione di detta sovranità.

SUSMEL riferendosi alla disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 11 dell'Accordo, con cui si stabilisce che, nel caso di

indennizzi derivanti dalla riforma agraria jugoslava o comunque da espropriazioni di beni immobili, la sistemazione incombe allo Stato nel cui territorio è situato l'immobile espropriato, fa presente la situazione delle proprietà terriere della Dalmazia, ed esprime la raccomandazione che di essa si tenga conto nello stabilire gli accordi speciali previsti per l'esecuzione della disposizione.

PRESIDENTE dà atto al camerata Susmel della sua raccomandazione.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 10.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Approvazione degli Atti relativi alla nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni, fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, il 10 agosto 1942. (2204)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato fra lo Stato indipendente di Croazia, il Reich Germanico, il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, per la nuova sistemazione della Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Fer-

rovie Meridionali), e all'Accordo con 4 Allegati, concluso alla stessa data fra i Governi anzidetti e la Compagnia delle Ferrovie-Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) per la nuova sistemazione della Compagnia stessa, con Protocollo e Processo Verbale finale: Atti stipulati in Brioni il 10 agosto 1941.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'articolo 4 del Trattato anzidetto.

TRATTATO FRA LO STATO INDIPENDENTE DI CROAZIA, IL REICH GERMANICO, IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO D'UNGHERIA PER LA NUOVA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLA FERROVIA DANUBIO-SAVA-ADRIATICO (GIÀ COMPAGNIA DELLE FERROVIE MERIDIONALI)

PREMESSO:

che per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle Ferrovie Meridionali, venne stipulato a Roma il 29 marzo 1923 un Accordo fra la cessata Repubblica di Austria, il Regno d'Italia, il cessato Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Regno d'Ungheria e la Compagnia anzidetta, con l'intervento del Comitato rappresentante i portatori delle obbligazioni emesse dalla Compagnia;

che a seguito dei mutamenti territoriali avvenuti (reincorporazione dell'Austria nel Reich Germanico e dissoluzione dello Stato Jugoslavo) si è reso necessario concludere un nuovo Accordo;

Il Poglavnik dello Stato indipendente di Croazia,

Il Cancelliere del Reich Germanico,

La Maestà del Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia,

Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno d'Ungheria

hanno nominato quali Rappresentanti muniti di pieni poteri:

IL POGLAVNIK DELLO STATO INDIPENDENTE DI CROAZIA:

il Dr. MILORAD STRAŽNICKY, *Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario,*

IL CANCELLIERE DEL REICH GERMANICO:

il Dr. CARL CLODIUS, *Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario,*

il Signor ALFRED PRANG, *Direttore Ministeriale al Ministero delle Comunicazioni del Reich,*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LA MAESTÀ DEL RE D'ITALIA E DI ALBANIA, IMPERATORE DI ETIOPIA:

il Senatore AMEDEO GIANNINI, *Regio Ambasciatore*,

SUA ALTEZZA SERENISSIMA IL REGGENTE DEL REGNO DI UNGHERIA:

il Dr. ALFRED DE NICKL, *Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario*.

I Plenipotenziari, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

Gli Stati contraenti approvano l'Accordo con i relativi quattro allegati, concluso contemporaneamente al presente Trattato fra i loro Governi e la Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) per la nuova sistemazione della Compagnia stessa.

ART. 2.

Con tale Accordo è abrogato l'Accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compagnia delle Ferrovie Meridionali del 29 marzo 1923 e a quest'ultimo subentra l'Accordo di cui all'articolo 1.

ART. 3.

Gli Stati contraenti s'impegnano esplicitamente ad adempiere gli obblighi assunti dai loro Governi nell'Accordo di cui all'articolo 1.

Le disposizioni dell'Accordo, ancorchè differiscano dalla legislazione dei singoli Stati contraenti hanno senz'altro forza di legge.

ART. 4.

Questo Trattato sarà ratificato al più presto. Ognuno degli Stati trasmetterà la propria ratifica al Regio Governo Italiano, che ne darà comunicazione alle altre Parti contraenti.

Le ratifiche restano conservate negli archivi del Regio Governo d'Italia.

Questo Trattato entrerà in vigore all'atto del deposito dell'ultima ratifica, con validità dal 1° gennaio 1942.

IN FEDE DI CHE i Rappresentanti qui appresso hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per lo Stato indipendente di Croazia:

Firmato: STRAŽNICKY

Per il Reich Germanico:

Firmati: CARL CLODIUS

ALFRED PRANG

Per il Regno d'Italia:

Firmato: A. GIANNINI

Per il Regno d'Ungheria:

Firmato: NICKL

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ACCORDO FRA I GOVERNI CROATO, GERMANICO, ITALIANO, UNGHERESE E LA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO (GIÀ COMPAGNIA DELLE FERROVIE MERIDIONALI) PER LA NUOVA SISTEMAZIONE DI DETTA COMPAGNIA

I Signori:

Dr. MILORAD STRAŽNICKY, *Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario*,
quale Delegato munito di pieni poteri del Governo Croato;
Dr. CARL CLODIUS, *Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario*,
ALFRED PRANG, *Direttore Ministeriale al Ministero delle Comunicazioni del Reich*
quali Delegati muniti di pieni poteri del Governo Germanico;
Senatore AMEDEO GIANNINI, *Regio Ambasciatore*
quale Delegato munito di pieni poteri del Governo Italiano;
Dr. ALFRED DE NICKL, *Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario*
quale Delegato munito di pieni poteri del Governo Ungherese;
Dr. Ing. LUIGI MACCALINI, *Direttore Generale*
quale Delegato debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali),
concludono il seguente Accordo:

ART. 1.

Con la contemporanea conclusione del Trattato fra lo Stato indipendente di Croazia, il Reich Germanico, il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria per la nuova sistemazione della Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali), sono abrogate le disposizioni dell'Accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compagnia delle Ferrovie Meridionali del 29 marzo 1923 e sostituite con le disposizioni del presente Accordo e dei relativi quattro allegati. La Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) prende atto di tale abrogazione e si dichiara d'accordo.

ART. 2.

1. — La Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) di cui al presente Accordo, che in seguito è indicata « la Compagnia », ha la denominazione:

in lingua croata:

« Družtvo Željeznica Dunav-Sava-Jadran (Prije: Družtvo Juznih Željeznica) »;

in lingua tedesca:

« Donau-Save-Adria Eisenbahn- Gesellschaft (vormals Südbahn- Gesellschaft) »;

in lingua italiana:

« Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) »;

in lingua ungherese:

« Duna-Száva-Adria vasuttáesaság (azelött Déli vaspölya társaság) ».

2. — La sede della Compagnia è a Vienna.

ART. 3.

I diritti ed obblighi della Compagnia derivanti dal cessato Accordo di Roma del 29 marzo 1923 sono sostituiti con quelli che risultano dal presente Accordo. I diritti ed obblighi preesistenti al cessato Accordo di Roma e da esso annullati, permangono annullati in quanto non siano seguiti diversamente stabilito.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

1. — La Compagnia è retta dallo Statuto allegato al presente Accordo (allegato n. 1). Lo Statuto può subire modificazioni, in quanto non siano in contrasto col presente Accordo, mediante deliberazione dell'Assemblea generale, col consenso dei rappresentanti degli Stati menzionati nell'art. 6, alinea 1 a) del presente Accordo. Le proposte relative a modificazioni dello Statuto possono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea generale soltanto dal Consiglio di amministrazione. Le modificazioni dello Statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale non sono soggette ad ulteriore approvazione degli Stati.

2. — Le disposizioni delle leggi e le altre norme in vigore negli Stati contraenti non sono applicabili alla Compagnia, qualora esse siano in contrasto con il presente Accordo o con lo Statuto (allegato n. 1). Per il patrimonio non destinato agli scopi indicati nel presente Accordo (patrimonio privato) e relativi impianti, che la Compagnia possiede nei quattro Stati contraenti, essa è soggetta esclusivamente alla legislazione dello Stato in cui il patrimonio o l'impianto si trovano.

3. — Gli Stati contraenti si impegnano a non adottare senza il consenso della Compagnia alcuna disposizione o misura nei riguardi della Compagnia o dei suoi beni, prendendo a motivo la nazionalità degli azionisti ovvero dei creditori, la sede della Compagnia o il luogo dove essa registrata, ovvero il luogo dove si trovano i suoi stabilimenti e le sue linee.

4. — Qualora la Compagnia dovesse continuare a sussistere oltre il 31 dicembre 1968 con sede in uno degli Stati contraenti, si applicherà ad essa, a partire dal 1° gennaio 1969, esclusivamente la legislazione di quello Stato. Da tale data cesseranno, salvo contraria disposizione, tutti i privilegi e le deroghe alle disposizioni legislative degli Stati contraenti previsti nel presente Accordo e nei relativi quattro allegati. Qualora la Compagnia decida entro il 31 dicembre 1968 di sciogliersi o trasferire la propria sede in altro Stato, detti privilegi e deroghe rimangono in vigore durante la relativa liquidazione ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1970.

ART. 5.

Gli organi della Compagnia sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- e) la Direzione generale.

ART. 6.

1. — Il Consiglio di amministrazione è costituito da diciotto membri, e cioè:

- a) da otto membri nominati dai Governi degli Stati contraenti, in ragione di due per ogni Stato;
- b) da dieci membri eletti dall'Assemblea generale della Compagnia fra cittadini degli Stati contraenti, dei quali uno, gradito dal rispettivo Governo, per ogni Stato che contribuisca nelle spese di amministrazione della Compagnia almeno per un decimo.

2. — Inoltre, in rappresentanza degli interessi degli obbligazionisti, fanno parte del Consiglio di amministrazione, ma solo con voto consultivo, anche i tre membri del Comitato degli obbligazionisti (articolo 14). Di massima essi prenderanno parte alle sedute del Consiglio di amministrazione quando si discutano questioni che interessino gli obbligazionisti.

3. — I membri del Consiglio di amministrazione menzionati nell'alinea 1 a) e nell'alinea 2 durano in carica fino al giorno in cui perviene alla Compagnia la loro revoca.

4. — Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta.

5. — Salvo che per le questioni concernenti il patrimonio privato della Compagnia, non può essere presa alcuna decisione valida qualora votino contro cinque dei membri del Consiglio di amministrazione nominati dagli Stati, oppure cinque dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea generale.

ART. 7.

1. — La sovranità in materia di tariffe ferroviarie sulle linee della Compagnia appartiene allo Stato sul cui territorio le linee si trovano.

2. — Gli Stati contraenti s'impegnano a collaborare per lo sviluppo del traffico internazionale sulle linee costituenti la rete della Compagnia alla firma del presente Accordo. A tale scopo viene istituito un « Comitato interstatale pei traffici », in seguito nominato « Comitato pei traffici ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

3. — Il Comitato pei traffici è composto:
- a) dal Presidente del Consiglio di amministrazione, come rappresentante dello Stato al quale appartiene;
 - b) da un rappresentante per ciascuno degli altri tre Stati; questi tre membri sono nominati dai Governi fra i Delegati degli Stati nel Consiglio di amministrazione;
 - c) da quattro funzionari ferroviari superiori, esperti in materia di traffici, nominati dai Governi in ragione di uno per ogni Stato;
 - d) dal Direttore generale della Compagnia nella veste di Segretario generale del Comitato pei traffici.
4. — Il Comitato pei traffici ha il compito:
- di promuovere i provvedimenti atti a sviluppare e facilitare il traffico internazionale sulle linee di cui all'alinea 2;
 - di realizzare la collaborazione tra tutti i fattori interessati al detto traffico, compresi quelli marittimi e portuali;
 - di procedere ogni anno alla verifica ed alla determinazione di cui all'articolo 9, alinea 5.
5. — Il Comitato pei traffici delibera raccomandazioni, che i rappresentanti interessati appoggeranno presso i rispettivi Governi. Il Segretario generale porta a conoscenza degli Stati interessati le raccomandazioni.
6. — Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno un membro per ciascuno dei quattro Stati. Ogni Stato dispone di un voto. Il Segretario generale non ha diritto a voto. Le deliberazioni sono prese alla unanimità.
7. — Se i membri di uno o di due Stati dichiarano di non essere interessati, essi si astengono dal voto, ovvero non prendono parte alla seduta. In tal caso bastano la presenza e l'unanimità dei membri degli altri Stati.
8. — La gerenza e la Presidenza del Comitato pei traffici sono affidate al Presidente del Consiglio di amministrazione della Compagnia, assistito all'uopo dal Direttore generale della Compagnia come Segretario generale. Lo stesso Comitato pei traffici può eleggere nel suo seno un Vice-Presidente.
9. — Il Segretario generale, nella gestione degli affari si vale del personale della Compagnia per predisporre gli elementi necessari all'esame delle questioni da discutere e per seguire costantemente l'andamento dei traffici sulle linee di cui all'alinea 2. Per facilitare tale compito gli Stati si adopereranno affinché il Segretario generale ed i suoi incaricati partecipino in rappresentanza del Comitato pei traffici alle conferenze e leghe tariffarie e ferroviarie internazionali, alle quali la Compagnia ha partecipato finora o che trattino questioni di traffico che interessano la Compagnia.
10. — Ai membri del Comitato pei traffici è corrisposto dalla Compagnia, per le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sedute, un compenso secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.
11. — Il Comitato pei traffici stabilisce il proprio regolamento. Questo regolamento può prevedere che i membri del Comitato stesso siano all'occorrenza accompagnati da esperti, i quali assistono alle sedute senza diritto a voto.

ART. 8.

1. — Per la durata del presente Accordo ciascuno dei quattro Stati contraenti conduce a proprie spese ed a proprio rischio l'esercizio delle linee della Compagnia situate nel proprio territorio e fa uso in nome proprio, con piena facoltà di disporre, di tutti i diritti che spettano alla Compagnia nella sua veste di proprietaria delle linee (compreso il diritto di acquistare per il corpo ferroviario immobili e diritti reali). Peraltro la facoltà di trasferire, limitare, gravare o abbandonare la proprietà ed altri diritti reali della Compagnia è limitata a singole particelle ferroviarie ed a diritti reali che stanno in relazione con esse. La Compagnia si asterrà per la durata del presente Accordo dal far uso dei suoi diritti di proprietà sulle linee.

La cessione dell'esercizio a terzi non può farsi senza il consenso della Compagnia.

Le presenti disposizioni non hanno valore nel caso previsto dall'articolo 11, alinea 2.

2. — Al 31 dicembre 1968 le linee passano gratuitamente in piena proprietà dei rispettivi Stati nello stato in cui esse si trovano in quel momento, senza che gli Stati possono sollevare per tale ragione alcuna pretesa verso la Compagnia. Il passaggio della proprietà prima del 31 dicembre 1968 non può aver luogo se non alle condizioni previste nell'articolo 11, alinea 2.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

3. — La Compagnia trasferisce incondizionatamente ai singoli Stati la proprietà del materiale rotabile, compresi gli accessori.

4. — L'eventuale sospensione dell'esercizio di singole linee non ha alcuna influenza sugli impegni finanziari degli Stati.

5. — Il diritto di proprietà della Compagnia, e le limitazioni a cui esso va soggetto in seguito alle disposizioni di cui negli alinea 1 e 2, saranno iscritti nel foglio di proprietà dei libri ferroviari (in Ungheria del libro fondiario centrale) nel modo seguente:

« In virtù dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942, fra i Governi Croato, Germanico, Italiano, Ungherese e la Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) per la nuova sistemazione di detta Compagnia, sono iscritti:

1^o) il diritto di proprietà della Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali), con sede in Vienna, sulle linee ferroviarie;

2^o) le restrizioni di detto diritto in conseguenza delle disposizioni contenute negli alinea 1 e 2 dell'articolo 8 del predetto Accordo ».

Nel foglio aggravati (parte 1^a del libro ferroviario e foglio aggravati del libro fondiario centrale) non deve farsi alcuna iscrizione.

6. — I lavori per l'impianto dei libri ferroviari (in Ungheria del libro fondiario centrale) incombono agli Stati contraenti, i quali prenderanno a tale scopo in via amministrativa o giudiziaria i provvedimenti necessari. Analogamente si procederà per le iscrizioni nei libri ferroviari (in Ungheria nel libro fondiario centrale).

7. — Le disposizioni del primo periodo dell'alinea 5 non hanno applicazione per gli Stati che acquistano la proprietà in virtù dell'articolo 11, alinea 2.

8. — Per i diritti relativi al patrimonio privato della Compagnia non possono essere chiamate a rispondere le linee; tali diritti non possono neppure esser fatti valere contro l'esercente delle linee. I diritti relativi alle linee od al loro esercizio possono esser fatti valere soltanto contro l'esercente delle linee.

ART. 9.

1. — Il debito costituito dalle obbligazioni in circolazione della Compagnia e dalle cedole arretrate non sorteggiate alla data del 1^o gennaio 1942 è fissato col presente Accordo nella somma di franchi-oro 86,835,550. Esso comprende 3,420,794 obbligazioni di franchi-oro 22.50 ciascuna per un capitale di franchi-oro 76,967,865 e cedole arretrate che, secondo il valore stabilito nell'articolo 12, alinea 3, formano un capitale di franchi-oro 9,867,685.

2. — Al servizio di interessi ed ammortamento di detto debito si provvede:

a) col minimo del contributo speciale del Regno d'Italia (alinea 5);

b) con la quota annuale dello Stato di Croazia per il riscatto della linea Zagreb-Karlovac (alinea 6);

c) coi seguenti canoni annui, che gli Stati contraenti s'impegnano di versare alla Compagnia dal 1^o gennaio 1942 fino al 1968 incluso:

| | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| lo Stato di Croazia | franchi-oro | 79,781.15 (2.4 %) |
| lo Stato Germanico | » | 1,698,673.76 (51.1 %) |
| lo Stato Italiano | » | 954,049.64 (28.7 %) |
| lo Stato Ungherese | » | 591,710.24 (17.8 %) |

Questi canoni formano un'annualità complessiva di franchi-oro 3,324,214.79 corrispondente ad un capitale al 3 per cento di franchi-oro 60,922,987.42;

d) con le riserve dell'antico fondo delle obbligazioni (articolo 16, alinea 3).

3. — Gli Stati contraenti si assumono inoltre di pagare annualmente alla Compagnia fino al 1968 incluso, secondo la medesima chiave di ripartizione indicata nell'alinea 2, le somme necessarie per le spese di amministrazione della Compagnia.

Le rispettive quote annuali sono così fissate:

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| per lo Stato di Croazia | franchi-oro | 22,560 |
| per lo Stato Germanico | » | 480,340 |
| per lo Stato Italiano | » | 269,780 |
| per lo Stato Ungherese | » | 167,320 |

Le eventuali rimanenze sui versamenti annui sono impiegate, in caso di bisogno, a coprire le maggiori spese di amministrazione degli anni successivi. I residui sono tenuti a di-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sposizione degli Stati e formano ogni cinque anni oggetto di un regolamento secondo la chiave dell'alinea 2.

4. — In aumento ai pagamenti previsti negli alinea precedenti, lo Stato Germanico, lo Stato Italiano e lo Stato Ungherese verseranno ogni anno alla Compagnia, fino al 1968 incluso, per il servizio di interessi ed ammortamento del debito di cui all'alinea 1, la somma di franchi-oro 12,500 ciascuno.

Da parte sua la Compagnia verserà ogni anno dal suo patrimonio privato, fino al 1968 incluso, la medesima somma di franchi-oro 12,500 per il medesimo titolo.

5. — Oltre ai canoni previsti agli alinea 2c, 3 e 4, il Regno d'Italia versa un contributo annuo speciale in base al tonnello del traffico merci terrestre-marittimo, proveniente dall'estero e diretto all'estero, che si svolge nei due sensi attraverso i porti di Trieste e Fiume. E precisamente, se il quantitativo delle merci così trasportate nell'anno supera nei riguardi del porto di Trieste 740,000 tonnellate e nei riguardi del porto di Fiume 420.000 tonnellate, il Regno d'Italia versa per ogni tonnellate eccedente un contributo di franchi-oro 0.60. Questo contributo speciale del Regno d'Italia non è mai inferiore a franchi-oro 500,000 annui e non è mai superiore a franchi-oro 1,000,000 annui.

Il traffico ferroviario-marittimo con l'estero agli effetti della determinazione del contributo si desume per semplificazione dalle statistiche ufficiali annuali pubblicate per i porti di Trieste e Fiume, sommando il tonnello delle merci partite con ferrovia per l'estero con quello delle merci partite in senso inverso per l'estero via mare. Il Comitato per i traffici può proporre un diverso metodo di rilevamento, quando ritenga che quello sopra indicato non offra sufficiente grado di esattezza. Per il tonnello del traffico stradale il Comitato per i traffici dispone l'accertamento quando il volume di tale traffico lo consigli.

Il Regno d'Italia deve rimettere alla Compagnia il conteggio annuale del contributo speciale non appena note le statistiche ufficiali del traffico relativo. La verifica di questo conteggio e dei dati statistici, nonché la determinazione del contributo annuo, spettano al Comitato per i traffici.

Dell'eccedenza sul minimo del contributo speciale la metà è versata ad un fondo di riserva per la gestione della Compagnia, fino a che esso abbia raggiunto l'ammontare di franchi-oro 1,000,000. La rimanenza è accreditata, secondo la chiave dell'alinea 2, agli Stati che abbiano provveduto a tutti i loro pagamenti alle scadenze prescritte. Le relative quote sono portate in conto dei canoni del prossimo anno.

6. — Oltre ai canoni previsti agli alinea 2c e 3, lo Stato di Croazia è tenuto a pagare alla Compagnia, fino all'anno 1968 incluso, la quota annuale di franchi-oro 100,000 per il riscatto della linea Zagreb-Karlovac (articolo 28 del cessato Accordo di Roma).

7. — Per la parte a carico dell'Ungheria del rimborso, senza interessi, delle anticipazioni fatte dal Regno d'Italia in virtù dell'articolo 39 del cessato Accordo di Roma, lo Stato Ungherese si assume di versare alla Compagnia l'annualità di franchi-oro 172,433 fino al 1968 incluso.

La Compagnia ne accredita lo Stato Italiano.

Oltre al rimborso qui sopra indicato la Compagnia non deve più effettuare ad alcuno degli Stati contraenti altri pagamenti o rimborsi per qualsiasi titolo.

Il regolamento dei debiti del cessato Stato Jugoslavo verso la Compagnia sarà fatto fuori del presente Accordo.

8. — I pagamenti degli Stati indicati negli alinea precedenti sono considerati come globali. Nell'impiego di essi per i fini stabiliti ha la precedenza la copertura delle spese di amministrazione di cui all'alinea 3.

9. — In caso di mutamento dei confini territoriali, i quali interessino le linee della Compagnia, si modificherà in corrispondenza la chiave di ripartizione di cui all'alinea 2, mediante accordi fra i Governi degli Stati Contraenti. In questo caso saranno corrispondentemente variati i pagamenti di cui agli alinea 2 e 3.

ART. 10.

1. — I pagamenti stabiliti dall'articolo 9, alinea 2, 4, 6 e 7 ed i pagamenti minimi stabiliti dall'articolo 9, alinea 5, devono esser fatti non più tardi del 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono. I pagamenti stabiliti dall'articolo 9, alinea 3, devono esser fatti in due quote semestrali anticipate.

2. — Le quote stabilite all'articolo 9, alinea 2 e 4, possono essere anche versate mediante capitalizzazione al 3 per cento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

3. — L'eccedenza sul minimo di franchi-oro 500,000 della somma annua relativa al contributo speciale del Regno d'Italia, stabilito in conformità dell'articolo 9, alinea 5, deve esser versata entro due mesi dalla sua verifica e determinazione.

4. — In caso di ritardo devono esser corrisposti gli interessi del 5 per cento, nonchè l'ammontare delle spese eventuali causate pel fatto del ritardo stesso.

ART. 11.

1. — Ogni Stato che possieda obbligazioni emesse in base al cessato Accordo di Roma, o cedole arretrate, ha il diritto di utilizzarle a sgravio del proprio impegno di pagamento pel servizio dei debiti (articolo 9, alinea 2), consegnandole alla Compagnia entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo. Quando uno Stato si valga di tale diritto, il canone annuo da esso dovuto pel servizio dei debiti in virtù dell'articolo 9, alinea 2, è per tal fatto diminuito dell'annualità corrispondente al capitale nominale ridotto delle obbligazioni o cedole arretrate consegnate. La Compagnia provvederà senza indugio all'annullamento delle obbligazioni e delle cedole arretrate consegnate a sensi di questo alinea.

2. — Quando uno Stato, in virtù dell'alinea 1 abbia, entro il termine previsto di tre mesi, consegnato un numero di obbligazioni o di cedole arretrate equivalente almeno alla metà del proprio canone annuo (articolo 9, alinea 2c) capitalizzato per 27 anni al 3 per cento, a tale data passa ad esso la piena ed assoluta proprietà delle linee della Compagnia situate nel territorio di detto Stato e ciò nello stato in cui esse si trovano. In tal caso restano fermi tutti gli altri diritti ed impegni derivanti allo Stato dal presente Accordo; si applicano inoltre le disposizioni della alinea 6 dell'articolo 8.

3. — Quando uno Stato, che in base all'alinea 2 abbia acquisita la proprietà delle linee, non soddisfi ai propri impegni residui pel servizio dei debiti entro il termine di un anno dalla data di ogni scadenza, esso è tenuto a retrocedere alla Compagnia la parte di proprietà corrispondente alla quota di debiti non ammortizzata.

ART. 12.

1. — In occasione del pagamento delle cedole del 1942 le obbligazioni in circolazione al 1^o gennaio 1942 vengono stampigliate (*) per far risultare la riduzione del loro valore nominale a franchi-oro 22.50.

2. — Per le cedole degli anni 1939, 1940 e 1941 non ha luogo alcun pagamento.

3. — La somma da pagarsi per ciascuna cedola arretrata in circolazione, scaduta entro il 1^o gennaio 1923 incluso e non ancora sorteggiata, è fissata in franchi-oro 0.50 per quelle scadute entro il 1^o gennaio 1919 incluso ed in franchi-oro 0.35 per quelle scadute a partire dal 1^o aprile 1919 fino al 1^o gennaio 1923 incluso. Per il pagamento di queste cedole arretrate si attinge alle riserve del vecchio fondo delle obbligazioni (articolo 16, alinea 3).

4. — Sono estinti i diritti di pegno e di ipoteca dei portatori di vecchie obbligazioni e di cedole arretrate, nonchè i diritti di credito per la quota parte non soddisfatta.

ART. 13.

1. — L'ammortamento delle obbligazioni si effettua secondo la tabella di ammortamento annessa al presente articolo, sia mediante libero acquisto, sia mediante sorteggio. Se l'ammortamento si effettua mediante sorteggio, questo ha luogo il 1^o dicembre di ogni anno. Il rimborso dei titoli sorteggiati ha luogo il 1^o marzo successivo, al valore nominale di franchi-oro 22.50 per titolo.

2. — Qualora gli Stati si valgano della facoltà prevista dall'articolo 11, alinea 1, la Compagnia, d'accordo col Comitato degli obbligazionisti (articolo 14), provvede alla corrispondente variazione da apportare alla detta tabella di ammortamento. Qualora gli Stati si valgano della facoltà di capitalizzazione di cui all'articolo 10, alinea 2, si procede ad un ammortamento straordinario di obbligazioni, apportando la corrispondente variazione alla tabella di ammortamento.

3. — Il tasso d'interesse delle obbligazioni — in massima del 3 per cento — è fissato ogni anno dal Comitato degli obbligazionisti (articolo 14) d'accordo con la Compagnia. Le cedole sono pagabili entro i primi sei mesi dell'anno successivo, a cominciare dal 1943 per quelle del 1942.

(*) Stampiglia da apporsi sulle vecchie obbligazioni: « Valeur nominale reduite à francs-or 22,50 en vertu de l'Accord de Briioni en date du 10 août 1942 ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA DI AMMORTAMENTO DI 3.420.794 OBBLIGAZIONI RIMBORSABILI A FRANCHI-ORO 22,50 CIASCUNA DAL 1942 AL 1968 IN BASE AD UN SAGGIO D'INTERESSE DEL 3 PER CENTO.

| ANNO | Numero delle obbligazioni in circolazione al principio dell'anno | Interessi | Ammortamento | Totale | Numero delle obbligazioni da ammortizzare | Totale delle obbligazioni ammortizzate fino alla fine dell'anno |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---|---|
| | Obbligazioni | Franchi-oro | Franchi-oro | Franchi-oro | Obbligazioni | Obbligazioni |
| 1942 | 3,420,794 | 2,309,035.95 | 1,890,652.50 | 4,199,688.45 | 84,029 | 84,029 |
| 1943 | 3,336,765 | 2,252,316.37 | 1,947,375 — | 4,199,691.37 | 86,550 | 170,579 |
| 1944 | 3,250,215 | 2,193,895.12 | 2,005,785 — | 4,199,680.12 | 89,146 | 259,725 |
| 1945 | 3,161,069 | 2,133,721.57 | 2,065,972.50 | 4,199,694.07 | 91,821 | 351,546 |
| 1946 | 3,069,248 | 2,071,742.40 | 2,127,937.50 | 4,199,679.90 | 94,575 | 446,121 |
| 1947 | 2,974,673 | 2,007,904.27 | 2,191,792.50 | 4,199,696.77 | 97,413 | 543,534 |
| 1948 | 2,877,260 | 1,942,150.50 | 2,257,537.50 | 4,199,688 — | 100,335 | 643,869 |
| 1949 | 2,776,925 | 1,874,424.37 | 2,325,262.50 | 4,199,686.87 | 103,345 | 747,214 |
| 1950 | 2,673,580 | 1,804,666.50 | 2,395,035 — | 4,199,701.50 | 106,446 | 853,660 |
| 1951 | 2,567,134 | 1,732,815.45 | 2,466,877.50 | 4,199,692.95 | 109,639 | 963,299 |
| 1952 | 2,457,495 | 1,658,809.12 | 2,540,880 — | 4,199,689.12 | 112,928 | 1,076,277 |
| 1953 | 2,344,567 | 1,582,582.72 | 2,617,110 — | 4,199,692.72 | 116,316 | 1,192,543 |
| 1954 | 2,228,251 | 1,504,069.42 | 2,695,612.50 | 4,199,681.92 | 119,805 | 1,312,438 |
| 1955 | 2,108,446 | 1,423,201.05 | 2,776,500 — | 4,199,701.05 | 123,400 | 1,435,748 |
| 1956 | 1,985,046 | 1,339,906.05 | 2,859,772.50 | 4,199,678.55 | 127,101 | 1,562,849 |
| 1957 | 1,857,945 | 1,254,122.87 | 2,945,587.50 | 4,199,700.37 | 130,915 | 1,693,764 |
| 1958 | 1,727,030 | 1,165,745.25 | 3,033,945 — | 4,199,690.25 | 134,842 | 1,828,606 |
| 1959 | 1,592,188 | 1,074,726.90 | 3,124,957.50 | 4,199,684.40 | 138,877 | 1,967,493 |
| 1960 | 1,453,301 | 980,978.17 | 3,218,715 — | 4,199,693.17 | 143,054 | 2,110,547 |
| 1961 | 1,310,247 | 884,416.72 | 3,315,285 — | 4,199,701.72 | 147,346 | 2,257,893 |
| 1962 | 1,162,901 | 784,958.17 | 3,414,712.50 | 4,199,670.67 | 151,765 | 2,409,658 |
| 1963 | 1,011,136 | 682,516.80 | 3,517,177.50 | 4,199,694.30 | 156,319 | 2,565,977 |
| 1964 | 854,817 | 577,001.47 | 3,622,702.50 | 4,199,703.97 | 161,009 | 2,726,986 |
| 1965 | 693,808 | 468,320.40 | 3,731,355 — | 4,199,675.40 | 165,838 | 2,892,824 |
| 1966 | 527,970 | 356,379.75 | 3,843,315 — | 4,199,694.75 | 170,814 | 3,063,638 |
| 1967 | 357,156 | 241,080.30 | 3,958,605 — | 4,199,685.30 | 175,938 | 3,239,576 |
| 1968 | 181,218 | 122,322.15 | 4,077,405 — | 4,199,727.15 | 181,218 | 3,420,794 |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 14.

1. — I portatori di obbligazioni e di cedole sono rappresentati esclusivamente da un Comitato costituito da tre membri, denominato « Comitato degli obbligazionisti ». I detti tre membri sono nominati proporzionalmente dalle Associazioni o gruppi di Associazioni di portatori di obbligazioni che rappresentino almeno un terzo delle obbligazioni della Compagnia ancora in circolazione.

2. — Soltanto tale Comitato può far valere di fronte alla Compagnia i diritti dei portatori di obbligazioni e di cedole. Di conseguenza i portatori di obbligazioni e di cedole non possono far valere singolarmente i loro diritti verso la Compagnia.

3. — La firma legale del Comitato è data da due dei suoi membri; essa impegna la totalità degli obbligazionisti.

4. — Le leggi degli Stati contraenti che regolano la rappresentanza dei portatori di obbligazioni non sono applicabili alle obbligazioni della Compagnia.

5. — Si conviene e si stabilisce che per tutte le pretese verso la Compagnia avanzate dal Comitato, nonché per tutte quelle relative ad obbligazioni o cedole distrutte, smarrite o rubate, sono esclusivamente competenti i tribunali della località dove ha sede la Compagnia. Questa norma non si applica alle procedure che, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, sono pendenti presso le autorità finora competenti.

ART. 15.

1. — Pel servizio dei debiti di cui agli articoli 12 e 13 viene istituito un fondo delle obbligazioni. A questo fondo delle obbligazioni la Compagnia versa le somme menzionate all'articolo 9, alinea 2 e 4, nei limiti dei pagamenti fatti dagli Stati per tale titolo, tenuto conto della precedenza di cui all'articolo 9, alinea 8.

2. — Questo fondo delle obbligazioni appartiene alla totalità dei portatori di obbligazioni ed è amministrato per loro conto in modo autonomo dal Comitato menzionato all'articolo 14. A questo fondo sono trasferiti tutti gli averi, diritti ed impegni del vecchio fondo delle obbligazioni, in quanto nel presente Accordo non sia diversamente stabilito.

3. — I portatori di obbligazioni e di cedole non possono sollevare pretese, per tutto quanto concerne i loro diritti e le loro rivendicazioni, che sulle risorse di detto fondo. Detto fondo deve far fronte a tutte le pretese, concernenti le obbligazioni e le cedole della Compagnia, che siano presentate per qualsivoglia titolo o motivo, e ne sopporta tutti gli oneri e le conseguenze sia dirette che indirette.

ART. 16.

1. — All'entrata in vigore del presente Accordo il Comitato degli obbligazionisti deve consegnare alla Compagnia il patrimonio da esso gestito dei fondi per le pensioni degli agenti del Servizio centrale e dell'Ufficio titoli di Vienna.

2. — Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato degli obbligazionisti, di concerto con la Compagnia, provvede alla chiusura dei conti del vecchio fondo delle obbligazioni. A carico del saldo attivo risultante dalla chiusura devono essere messe in conto e pagate, subito per la parte di cui il Comitato dispone, ed appena possibile per la parte residua, le somme in franchi-oro necessarie ad integrare i fondi per le pensioni degli agenti del Servizio centrale e dell'Ufficio titoli di Vienna ed a ricostituire le relative riserve previste dagli Statuti.

3. — Le residue riserve del vecchio fondo delle obbligazioni restano al Comitato stesso, che deve impiegarle pel servizio dei debiti.

ART. 17.

Agli effetti dell'esecuzione del presente Accordo si stabilisce che per franco-oro si intendono grammi 9/31 d'oro fino. In quanto il pagamento non abbia luogo effettivamente in oro, esso può effettuarsi, a scelta della Compagnia, nelle monete di paesi in cui non esistano restrizioni valutarie, in tante unità monetarie quante occorrono ad acquistare la corrispondente quantità di oro sulla base di cui sopra. La conversione è fatta in base alla media dei cambi alla borsa designata dalla Compagnia d'accordo con gli Stati, durante un periodo di dieci giorni, l'ultimo dei quali preceda di otto giorni quello del pagamento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 18.

1. — I diritti derivanti dalle obbligazioni della Compagnia sorteggiate ma non rimborsate sono prescritti dopo venti anni.

2. — Per le cedole il termine di prescrizione è di cinque anni.

3. — Un quarto degli importi, che il Comitato degli obbligazionisti (articolo 14) non è tenuto più a pagare per effetto della prescrizione dei diritti derivanti dalle obbligazioni e dalle cedole, devono essere versati agli Stati contraenti in base alla chiave di ripartizione del presente Accordo (articolo 9, alinea 2). Dopo il 1968 tale obbligo incombe all'incaricato della gestione del fondo delle obbligazioni.

ART. 19.

1. — La Compagnia amministrerà separatamente il suo patrimonio privato, tenendo distinta nel bilancio la relativa gestione.

2. — La Compagnia compilerà un bilancio d'apertura con decorrenza 1° gennaio 1942, tenendo conto di tutte le variazioni intervenute in base al presente Accordo. Questo bilancio sarà redatto in franchi-oro secondo i principi adottati dal Consiglio di amministrazione, e servirà di base per la contabilità futura.

3. — Le disposizioni legislative concernenti la perdita totale o parziale del capitale sociale, in vigore dei differenti Stati, non sono applicabili alla Compagnia. L'Assemblea generale delibererà, ove occorra, la riduzione del capitale sociale.

ART. 20.

1. — La Compagnia risponde pel pagamento degli emolumenti e delle pensioni a cui ha diritto il personale della Direzione generale in servizio attivo e quello collocato in pensione, incluso il personale dell'Ufficio titoli di Vienna.

2. — Pel pagamento degli emolumenti e delle pensioni, a cui ha diritto il personale attivo ed in pensione dell'Ufficio di Parigi, risponde il Comitato degli obbligazionisti.

3. — Per assolvere il compito menzionato all'alinea 1 la Compagnia istituisce un «fondo per le pensioni del personale stabile della Direzione generale», costituito:

a) dal patrimonio dell'ex «fondo per le pensioni degli agenti del Servizio centrale della Compagnia»;

b) dal patrimonio dell'ex «fondo per le pensioni degli agenti dell'Ufficio titoli di Vienna»

c) dalle somme che, in virtù dell'articolo 16, alinea 2, il Comitato degli obbligazionisti mette a disposizione della Compagnia;

d) dai contributi annui e dai pagamenti suppletivi, in conformità delle disposizioni dello Statuto dei fondi.

4. — Lo Statuto dell'attuale fondo per le pensioni degli agenti del Servizio centrale rimane in vigore pel nuovo fondo, con le modificazioni che il Consiglio di amministrazione delibera per tener conto dei mutamenti nelle condizioni di diritto derivanti dal presente Accordo, fermi restando i diritti acquisiti.

5. — Il fondo per le pensioni del personale stabile della Direzione generale costituisce un patrimonio speciale della Compagnia, destinato esclusivamente a soddisfare gli impegni che scaturiscono dallo Statuto del fondo stesso ed a cui non si può ricorrere nemmeno da parte di terzi per altri impegni della Compagnia. Questa devoluzione esclusiva del fondo per le pensioni sarà iscritta nel libro fondiario a carico degli immobili appartenenti a questo patrimonio speciale.

ART. 21.

1. — Il personale della Compagnia delle Ferrovie Meridionali passato in servizio degli Stati contraenti precedentemente alla firma del presente Accordo rimane alle dipendenze di detti Stati e non può avanzare alcuna pretesa verso la Compagnia.

2. — Il pagamento delle pensioni ai vecchi pensionati della Compagnia delle Ferrovie Meridionali è effettuato dagli Stati contraenti secondo i principi finora adottati. I vecchi pensionati della Compagnia delle Ferrovie Meridionali non possono sollevare alcuna pretesa verso la Compagnia.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 22.

1. — L'esercizio di tutti i diritti e l'adempimento di tutti gli impegni della Compagnia, che si riferiscono alle linee od al loro esercizio e che risalgono ad una epoca anteriore al 1° gennaio 1942, spettano esclusivamente allo Stato nel cui territorio si trovano le linee.

2. — Gli accordi riguardanti gli interessi sul capitale investito nelle linee di pedaggio e nelle stazioni comuni cessano di aver vigore.

3. — È confermato il lodo arbitrale emesso a Lugano il 28 maggio 1938 sulla questione delle obbligazioni al 4 %, serie E, emesse in marchi: i portatori di questi titoli (obbligazioni e cedole) non possono far valere altri diritti, tranne quelli che scaturiscono da questo lodo arbitrale.

4. — Le disposizioni del Protocollo firmato a Roma il 7 luglio 1934, riguardante i libri ferroviari della Compagnia, e l'esecuzione delle relative disposizioni del cessato Accordo di Roma, non saranno messe in vigore.

ART. 23.

1. — Qualora si verificano delle controversie sull'applicazione o sull'interpretazione del presente Accordo, ciascuno degli Stati interessati alla controversia designerà un rappresentante. Il Comitato formato da detti rappresentanti formulerà proposte per conciliare amichevolmente la controversia.

2. — Questo Comitato speciale degli Stati, chiamato a risolvere le divergenze che si verificano sull'applicazione o sull'interpretazione dell'Accordo, può anche proporre modificazioni alle disposizioni dell'Accordo, tenendo conto delle situazioni che possono sopravvenire, specialmente per quanto concerne l'ammontare delle spese di amministrazione previste nell'articolo 9, alinea 3, e le attribuzioni del Comitato per i traffici previste all'articolo 7. Le relative proposte sono trasmesse dal Comitato speciale ai Governi degli Stati contraenti.

ART. 24.

Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente al Trattato di cui all'articolo 1. IN FEDE DI CHE, i Delegati qui appresso hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Brioni il 10 agosto 1942 in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia.

Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per lo Stato indipendente di Croazia:

Firmato: STRAŽNICKY

Per il Reich Germanico:

Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Regno d'Italia:

Firmato: A. GIANNINI

Per il Regno d'Ungheria:

Firmato: NICKL

Per la Compagnia:

Firmato: MACCALLINI.

ALLEGATO N. 1 ALL'ACCORDO.

**STATUTO DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO
(GIÀ COMPAGNIA DELLE FERROVIE MERIDIONALI)**

TITOLO I.

OGGETTO, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA COMPAGNIA.

ART. 1.

La Compagnia ha per oggetto:

- a) l'esecuzione dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 fra i Governi Croato, Germanico, Italiano, Ungherese e la Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) per la nuova sistemazione di detta Compagnia;
- b) l'impianto e l'esercizio di aziende di trasporto e la partecipazione a dette aziende;
- c) l'istituzione e l'esercizio di altre aziende di ogni genere e la partecipazione a simili aziende.

ART. 2.

La Compagnia ha la denominazione:

in lingua croata:

« Društvo Željeznica Dunav-Sava-Jadran (Prije: Društvo Južnih Željeznica) »;

in lingua tedesca:

« Donau-Sava-Adria Eisenbahn-Gesellschaft (vormals Südbahn-Gesellschaft) »;

in lingua italiana:

« Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) »;

in lingua ungherese:

« Duna-Száva-Adria vasutársaság (azelőtt Déli vaspálya társaság) ».

ART. 3.

La sede della Compagnia è a Vienna. La Compagnia può istituire succursali o nominare rappresentanti in altri Stati quando ciò sia necessario per i suoi interessi.

ART. 4.

1. — La durata della Compagnia è indeterminata.

2. — Qualora la Compagnia dovesse continuare a sussistere oltre il 31 dicembre 1968, con sede in uno degli Stati contraenti, vale per essa, a partire dal 1° gennaio 1969, esclusivamente la legislazione di quello Stato.

TITOLO II.

CAPITALE SOCIALE, AZIONI.

ART. 5.

1. — Il capitale sociale ammonta a franchi-oro 20.400.000, suddiviso in 510.000 azioni di 40 franchi-oro ciascuna.

2. — Le disposizioni legislative concernenti la perdita totale o parziale del capitale sociale, in vigore nei differenti Stati, non sono applicabili alla Compagnia. L'Assemblea generale delibera, ove occorra, la riduzione del capitale sociale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

1. — Ogni azione dà diritto ad una quota uguale sul patrimonio e sui redditi della Compagnia.

2. — Il portatore di azioni ed il portatore di azioni di godimento (*) emesse prima dell'entrata in vigore del presente Statuto è soggetto agli impegni stabiliti dallo Statuto.

ART. 7.

1. — Le azioni e le azioni di godimento sono sottoscritte da un membro del Consiglio di amministrazione e da un impiegato, delegati a tale scopo. Esse sono munite del timbro della Compagnia e vengono staccate da un libro a matrice.

2. — Le azioni e le azioni di godimento sono munite di cedole, contro consegna delle quali verranno pagati i dividendi.

ART. 8.

1. — Le azioni e le cedole sono al portatore.

2. — La Compagnia riconosce come proprietario soltanto il portatore.

3. — Il Consiglio di amministrazione può permettere che le azioni e le azioni di godimento siano depositate presso determinate casse a tale scopo designate. In questo caso il pagamento dei dividendi può aver luogo verso presentazione del certificato di deposito.

4. — Su richiesta dell'azionista o del portatore di azioni di godimento il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rilasciare azioni ed azioni di godimento nominative.

ART. 9.

1. — Le azioni e le azioni di godimento sono indivisibili.

2. — Nel caso che un'azione od un'azione di godimento appartenga a più aventi diritto, i diritti da essa derivanti potranno essere esercitati soltanto a mezzo di un rappresentante comune.

ART. 10.

Gli avvisi agli azionisti od ai portatori di azioni di godimento sono pubblicati nel *Deutscher Reichsanzeiger*, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, nel *Budapesti Közlöny* e nelle *Narodne Novine* di Zagreb.

ART. 11.

L'obbligo di versamento dell'azionista è limitato al valore nominale dell'azione o al maggior valore di emissione.

ART. 12.

Se viene smarrita, rubata o distrutta una azione, una azione di godimento, oppure una cedola, l'interessato deve chiedere al tribunale competente di Vienna l'annullamento del documento.

TITOLO III.

AMMINISTRAZIONE DELLA COMPAGNIA.

ART. 13.

Gli organi della Compagnia sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) la Direzione generale.

(*) I portatori di azioni precedentemente sorteggiate hanno ricevuto, oltre al capitale versato, delle azioni di godimento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

A) *Assemblea generale.*

ART. 14.

1. — L'Assemblea generale delibera in merito a tutte le questioni, la cui decisione è ad essa esclusivamente riservata o che siano state ad essa deferite dal Consiglio di amministrazione.

2. — Le decisioni da essa adottate in conformità dello Statuto sono impegnative per tutti gli azionisti e per tutti i portatori di azioni di godimento.

ART. 15.

1. — Sono di competenza dell'Assemblea generale:

- a) l'elezione dei Consiglieri di amministrazione in virtù dell'articolo 28, alinea 1 b);
- b) l'esame e l'approvazione del bilancio e la deliberazione di discarico del Consiglio di amministrazione dalla responsabilità;
- c) le deliberazioni di cui all'articolo 39 ed in particolare anche la determinazione del dividendo annuo;
- d) l'aumento del capitale sociale e l'emissione di prestiti;
- e) lo scioglimento della Compagnia;
- f) le modificazioni da apportarsi allo Statuto;
- g) l'estinzione delle azioni;
- h) la riduzione del capitale sociale;
- i) la nomina di tre revisori dei conti e di due supplenti per la verifica dei conti.

2. — Con l'approvazione dei rappresentanti degli Stati menzionati all'articolo 28, alinea 1 a), lo Statuto può esser modificato in virtù di una deliberazione dell'Assemblea generale, qualora le modificazioni non siano in contraddizione con l'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942,

3. — Le proposte relative a modificazioni dello Statuto devono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea generale dal Consiglio di amministrazione. Le modificazioni dello Statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale non sono soggette ad ulteriore approvazione degli Stati.

ART. 16.

L'Assemblea generale si riunisce a Vienna prima del 30 giugno di ogni anno in sessione ordinaria. Essa si riunisce inoltre in sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio di amministrazione lo ritiene necessario, nel luogo determinato dal Presidente.

ART. 17.

1. — L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno tre settimane prima del giorno fissato per la riunione.

2. — Il relativo avviso è pubblicato nei giornali ufficiali menzionati all'articolo 10.

ART. 18.

Eccezione fatta per la deliberazione riflettente la proposta presentata in sede di Assemblea per ottenere la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria, l'Assemblea generale non può validamente deliberare che in merito agli oggetti indicati nell'avviso di convocazione.

ART. 19.

All'Assemblea generale hanno diritto di assistere soltanto gli azionisti o portatori di azioni di godimento che abbiano depositato le loro azioni od azioni di godimento alle casse indicate dal Consiglio di amministrazione al più tardi quattordici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 20.

1. — Gli azionisti o i portatori di azioni di godimento che intendano partecipare alla deliberazione, devono assistere personalmente all'Assemblea generale o farsi rappresentare da un azionista o da un portatore di azioni di godimento, munito di delega scritta ed avente diritto a parteciparvi.

2. — La forma della delega è fissata dal Consiglio di amministrazione in occasione della convocazione dell'Assemblea generale.

3. — Senza esser azionisti o portatori di azioni di godimento possono assistere, per delega, all'Assemblea generale soltanto i legittimi rappresentanti di persone sotto tutela o curatela, nonchè i rappresentanti di persone giuridiche.

ART. 21.

1. — La votazione è pubblica, a meno che dieci azionisti non abbiano chiesto lo scrutinio segreto.

2. — Salvo il caso che l'Assemblea generale non disponga diversamente, la votazione si effettua mediante scheda.

ART. 22.

1. — Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. — Agli effetti del diritto di voto, dieci azioni di godimento equivalgono ad un'azione non ammortizzata.

ART. 23.

1. — Le deliberazioni dell'Assemblea generale in merito agli oggetti menzionati all'articolo 15, alinea 1 *d)*, *e)*, *f)*, nonchè le deliberazioni in merito alla riduzione del capitale sociale — in quanto non si tratti di estinzione di azioni proprie coll'utile netto o con riserve non vincolate — sono prese a maggioranza di tre quarti; tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza assoluta di voti.

2. — Le deliberazioni sono valide soltanto se nell'Assemblea generale è rappresentata almeno la decima parte del capitale sociale non ammortizzato.

ART. 24.

1. — Qualora non siano adempite le condizioni prescritte dall'articolo 23 per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea generale, è convocata una nuova Assemblea generale, le cui deliberazioni sono valide senza riguardo all'ammontare del capitale sociale rappresentato.

2. — Questa Assemblea generale di seconda convocazione può validamente deliberare soltanto in merito a questioni poste all'ordine del giorno della prima.

3. — La convocazione della seconda Assemblea generale ha luogo nella forma prescritta dall'articolo 17.

ART. 25.

1. — L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal membro da esso designato.

2. — Le funzioni di scrutatori sono affidate ai due azionisti che rappresentano il maggior numero di voti ed accettino tale incarico.

ART. 26.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale risultano da un verbale compilato dal Segretario e firmato dal Presidente, dagli Scrutatori e dal Segretario.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

B) *Consiglio di amministrazione.*

ART. 27.

Al Consiglio di amministrazione sono affidate la gestione e l'alta dirigenza della Compagnia. Al Consiglio di amministrazione sono applicabili per analogia, in quanto non contrastino con altre disposizioni del presente Statuto, le disposizioni dei paragrafi 71, alinea 1, 73, 74, 82, 87, 94, 95, alinea da 1 a 4, 96 e 99 della legge germanica sulle società per azioni.

ART. 28.

1. — In conformità alle disposizioni dell'articolo 6 dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 il Consiglio di amministrazione è costituito da diciotto membri, e cioè:

a) da otto membri nominati dai Governi degli Stati contraenti in ragione di due per ogni Stato;

b) da dieci membri eletti dall'Assemblea generale della Compagnia fra cittadini degli Stati contraenti, dei quali uno, gradito dal rispettivo Governo, per ogni Stato che contribuisca nelle spese di amministrazione della Compagnia almeno per un decimo.

2. — Inoltre, in rappresentanza degli interessi degli obbligazionisti, fanno parte del Consiglio di amministrazione, ma solo con voto consultivo, anche i tre membri del Comitato degli obbligazionisti. Di massima essi prenderanno parte alle sedute del Consiglio di amministrazione quando si discutano questioni che interessino gli obbligazionisti.

3. — Il Consiglio di amministrazione fissa la retribuzione dei membri di cui agli alinea 1 e 2 e dei revisori dei conti.

ART. 29.

1. — I membri del Consiglio di amministrazione menzionati all'articolo 28, alinea 1 a) ed alinea 2, durano in carica fino al giorno in cui non provenga alla Compagnia la loro revoca.

2. — I membri del Consiglio di amministrazione menzionati all'articolo 28, alinea 1 b), durano in carica fino all'Assemblea generale ordinaria che si riunisce nel terzo anno a datare dal giorno in cui sono stati eletti.

3. — I membri del Consiglio di amministrazione possono esser rieletti.

ART. 30.

1. — Nel caso in cui un membro del Consiglio di amministrazione fra quelli menzionati all'articolo 28, alinea 1 b), cessi, prima della scadenza, di esercitare le sue funzioni, può essere provvisoriamente sostituito con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 29. La cooptazione deve essere presentata, per l'approvazione alla prossima Assemblea generale.

2. — Il membro del Consiglio di amministrazione eletto in sostituzione di un membro menzionato all'articolo 28, alinea 1 b), che è uscito di carica, dura in carica fino alla data dell'Assemblea generale ordinaria che si riunisce nel terzo anno a datare dal giorno della sua elezione.

ART. 31.

1. — Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Esso dura in carica per il periodo in cui appartiene al Consiglio di amministrazione.

2. — Il Presidente può essere rieletto.

3. — In caso di assenza del Presidente il Consiglio di Amministrazione affida la presidenza ad uno dei suoi membri.

ART. 32.

1. — Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta.

2. — Salvo che per le questioni concernenti il patrimonio privato della Compagnia, non può essere presa alcuna decisione valida qualora votino contro cinque dei membri del Consi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

glio di amministrazione nominati dagli Stati, oppure cinque dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea generale.

3. — Ogni Consigliere di amministrazione può richiedere in ogni tempo al Presidente informazioni per iscritto sulla gestione della Compagnia.

ART. 33.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di affidare determinati incarichi ad uno od a più membri od a funzionari della Compagnia.

ART. 34.

1. — Firmano per conto della Compagnia:

a) congiuntamente due membri del Consiglio di amministrazione, delegati a questo scopo dal Consiglio stesso;

b) oppure congiuntamente uno dei due predetti membri del Consiglio di amministrazione ed uno dei due procuratori delegati a questo scopo dal Consiglio di Amministrazione.

2. — I firmatari autorizzati fanno seguire le loro firme alla ragione sociale (articolo 2). I procuratori fanno precedere le loro firme dalla dicitura « per procura ».

ART. 35.

I membri del Consiglio di amministrazione che non assistono personalmente ad una seduta possono farsi rappresentare da un membro del Consiglio oppure possono inviare il loro voto per iscritto.

ART. 36.

1. — Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente ogni qual volta lo richieda l'interesse della Compagnia, non meno però di due volte all'anno.

2. — Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno cinque membri.

ART. 37.

1. — I membri del Consiglio di amministrazione sono invitati a tutte le sedute almeno dieci giorni prima.

2. — In casi urgenti la convocazione da parte del Presidente può aver luogo anche entro un termine più breve.

3. — I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono stesi in lingua italiana e tedesca, sono firmati dal Presidente, da un membro del Consiglio di amministrazione e dal Segretario e sono distribuiti entro il termine di quattro settimane.

C) Direzione generale.

ART. 38.

1. — La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da due Direttori uno dei quali ha le funzioni di Direttore generale aggiunto. Questi funzionari dirigenti sono incaricati e responsabili dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della dirigenza degli affari della Compagnia nei limiti fissati dalle deliberazioni stesse.

2. — Essi vengono nominati e revocati dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le loro attribuzioni ed i loro emolumenti.

3. — I detti funzionari dirigenti assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

4. — Ai detti funzionari dirigenti sono applicabili per analogia, in quanto non contrastino con altre disposizioni del presente Statuto, le disposizioni dei paragrafi 79, 80, 82, 84 e 85 della legge germanica sulle società per azioni.

TITOLO IV.

BILANCIO RIPARTIZIONE DEGLI UTILI,
FONDO DI RISERVA, ESTINZIONE DELLE AZIONI.

ART. 39.

1. — I conti della Compagnia vengono stabiliti in conformità dell'articolo 19 dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942, e chiusi il 31 dicembre di ogni anno.

2. — I revisori dei conti devono esaminare la contabilità della Compagnia e riferire per iscritto al Consiglio di amministrazione i risultati di tale revisione. Per quanto si riferisce ai limiti della revisione, al diritto dei revisori ad avere informazioni, alla relazione scritta sulla revisione ed alla dichiarazione di approvazione, valgono per analogia i paragrafi 135, alinea 2, 138, 139, alinea 1, e 140 della legge germanica sulle società per azioni.

3. — Il Consiglio di amministrazione presenta il bilancio all'approvazione dell'Assemblea generale insieme con una relazione sull'esercizio e ad una eventuale proposta per la ripartizione degli utili.

4. — Dall'utile netto della gestione del patrimonio privato viene prelevata una somma di almeno il 5 per cento destinata a costituire un fondo di riserva per detto patrimonio. Questo fondo di riserva è indipendente da quello previsto dall'articolo 9, alinea 5, dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942.

5. — La Compagnia può liberamente disporre dell'utile netto dell'esercizio, salva restando la disposizione dell'alinea 4 del presente articolo e dell'articolo 40, alinea 1.

ART. 40.

1. — Se, dopo dotato il fondo di riserva di cui all'articolo 39, alinea 4, l'utile netto dello esercizio, ivi indicato, supera la somma che occorrerebbe per ripartire un dividendo in ragione del 5 per cento per ogni azione ancora in circolazione, deve prelevarsi, per i membri del Consiglio di amministrazione e per i Funzionari dirigenti, la quota del 10 per cento sulla eccedenza che così rimane.

2. — Un terzo di questa somma viene assegnato ai Funzionari dirigenti e ripartito fra di essi dal Consiglio di amministrazione.

3. — Due terzi sono ripartiti fra i membri del Consiglio di amministrazione.

ART. 41.

L'estinzione delle azioni si effettua in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea generale.

ART. 42.

1. — Se l'Assemblea generale delibera l'estinzione di azioni, il Consiglio di amministrazione stabilisce se ed in qual misura l'estinzione debba effettuarsi mediante sorteggio o libero riscatto.

2. — Per le azioni sorteggiate non vengono emesse nuove azioni di godimento.

3. — I numeri delle azioni sorteggiate vengono pubblicati nei giornali indicati nello articolo 10.

4. — Le azioni estinte sono rese nulle per la circolazione.

ART. 43.

1. — Dopo ripartito un dividendo di 25 franchi-oro per azione, i portatori di azioni di godimento ed i portatori di azioni godono lo stesso trattamento nei riguardi del pagamento di un ulteriore dividendo.

2. — In caso di scioglimento della Compagnia il ricavato della liquidazione viene ripartito come segue:

a) si procede anzitutto al rimborso delle azioni ancora in circolazione per un ammontare fino a 500 franchi-oro per ogni azione;

b) la rimanenza è ripartita in parti uguali fra i portatori di azioni e di azioni di godimento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 44.

1. — I dividendi e le azioni sorteggiate sono pagati presso le Casse designate dal Consiglio di amministrazione.

2. — I dividendi non riscossi entro il termine di cinque anni sono devoluti alla Compagnia. Lo stesso vale per gli importi delle azioni sorteggiate e delle azioni di godimento non reclamati entro il termine di venti anni.

ALLEGATO N. 2 ALL'ACCORDO.

PROTOCOLLO CONCERNENTE I PAGAMENTI

I. — All'atto della firma dell'Accordo in data odierna, concernente la nuova sistemazione della Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali), i Governi degli Stati contraenti e la Compagnia hanno convenuto fra loro che, fermo restando per essi l'obbligo di pagare in franchi-oro le somme dovute alla Compagnia in base all'Accordo predetto, si applicano per i pagamenti stessi le disposizioni di cui ai seguenti alinea da 1 a 4, finchè dura nei singoli Stati il regime di controllo delle divise:

1^o) I pagamenti, destinati secondo l'articolo 9, alinea 2, 4, 5 e 6, dell'Accordo al servizio dei debiti, saranno regolati nel quadro degli accordi di pagamento esistenti fra gli Stati contraenti ed i Paesi nei quali il servizio dei debiti deve effettuarsi. I relativi versamenti saranno effettuati presso le Banche di detti Paesi indicate dalla Compagnia. Nel caso che un accordo di pagamento non esista o non sia possibile di comprendervi detti pagamenti, la Compagnia s'intenderà col Governo interessato per determinare come regolare i pagamenti stessi.

2^o) Nei riguardi dei pagamenti, destinati secondo l'articolo 9, alinea 3, dell'Accordo alle spese di amministrazione della Compagnia, il Consiglio di amministrazione stabilisce, al principio di ogni anno, le somme occorrenti alla Compagnia stessa nelle diverse monete, secondo la ripartizione territoriale e monetaria di dette spese.

Queste somme possono essere versate da ciascuno Stato nella propria moneta nazionale, nei limiti delle quote per le spese di amministrazione di cui all'articolo 9, alinea 3, dell'Accordo. Il trasferimento del saldo è effettuato nel quadro degli accordi di pagamento esistenti fra i relativi Stati. Per eventuali variazioni della ripartizione di cui al punto 2, che si rendessero indispensabili nel corso dell'anno, occorre l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

3^o) I pagamenti che vengono fatti alla Compagnia dagli Stati contraenti o da altre fonti in divise libere non sono assoggettati da parte degli Stati contraenti nè alla denuncia, nè alla offerta, nè alla consegna e vengono lasciati a libera disposizione della Compagnia.

4^o) I pagamenti destinati al rimborso delle anticipazioni fatte dall'Italia in base all'articolo 9, alinea 7, dell'Accordo, devono essere effettuati dallo Stato Ungherese alla Compagnia presso la Banca italiana da essa designata, nel quadro degli accordi di pagamento esistenti fra l'Italia e l'Ungheria.

5^o) Tutti i pagamenti, effettuati dagli Stati contraenti per un motivo qualsiasi fino al 31 dicembre 1941, sono da considerarsi come definitivi; e pertanto gli Stati contraenti non devono effettuare per il periodo anteriore al 31 dicembre 1941 incluso, alcun altro pagamento nè rivendicare alcun rimborso.

II. — I Governi degli Stati contraenti hanno altresì convenuto:

1^o) Gli Stati s'impegnano a non fare uso della facoltà di capitalizzazione di cui all'articolo 10, alinea 2, dell'Accordo, prima dello spirare del sesto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, ed in ogni caso prima che negli Stati contraenti siano abolite le restrizioni monetarie. Alle medesime condizioni gli Stati hanno facoltà di capitalizzare al 3 per cento anche i pagamenti di cui all'articolo 9, alinea 3, dell'Accordo. Resta inteso che in caso di divergenza nell'applicazione di queste disposizioni è applicabile la procedura dell'articolo 23, alinea 1, dell'Accordo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2º) Dal momento in cui in nessuno degli Stati contraenti esista più il regime di controllo delle divise, tutti i pagamenti dovuti dagli Stati stessi alla Compagnia sono effettuati secondo le disposizioni della Compagnia stessa e nei luoghi da essa designati.

FATTO a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per lo Stato indipendente di Croazia:

Firmato: STRAŽNICKY

Per il Reich Germanico:

Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Regno d'Italia:

Firmato: A. GIANNINI

Per il Regno d'Ungheria:

Firmato: NICKL

Per la Compagnia:

Firmato: MACCALLINI

ALLEGATO N. 3 ALL'ACCORDO.

PROTOCOLLO CONCERNENTE LE IMPOSTE

All'atto della firma dell'Accordo in data odierna, concernente la nuova sistemazione della Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali), i Governi degli Stati contraenti e la Compagnia hanno convenuto fra loro quanto segue:

1. — L'Accordo firmato in data odierna, i Protocolli ad esso relativi e tutti i provvedimenti necessari per la sua esecuzione, sono esenti negli Stati contraenti da ogni imposta, diritto e tassa.

2. — Per la futura applicazione di imposte alla Compagnia valgono le seguenti disposizioni:

a) i canoni versati alla Compagnia dagli Stati contraenti in virtù dell'articolo 9 dell'Accordo sono esenti da ogni imposta, diritto e tassa indicati al punto 1. È ugualmente esente da imposte di ogni genere tutta la gestione del patrimonio di cui all'articolo 15 dell'Accordo;

b) il fondo pensioni di cui all'articolo 20 dell'Accordo, come pure i contributi devoluti al fondo stesso dalla Compagnia e dagli iscritti, sono esenti, per tutta la durata della esistenza del fondo, dalle imposte, dai diritti e dalle tasse di cui al punto 1;

c) la Compagnia paga pertanto le imposte, i diritti e le tasse, indicati al punto 1, soltanto sui redditi e sul patrimonio che non sono devoluti agli scopi indicati nell'Accordo (patrimonio privato), e ciò soltanto allo Stato in cui risiede la Compagnia. Sulla proprietà immobiliare situata in altri Stati, la Compagnia paga soltanto le imposte reali vigenti nei rispettivi Stati. L'articolo 4, alinea 2, ultimo periodo dell'Accordo non modifica queste disposizioni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

3. — Per l'applicazione delle imposte sugli emolumenti degli impiegati, degli agenti e dei pensionati della Compagnia, nonchè dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato per i traffici, vigono, nell'ambito territoriale e personale, le disposizioni degli Accordi interstatali per evitare doppie imposizioni. Le disposizioni degli Accordi sul doppio domicilio saranno applicate in particolare in tutti quei casi in cui sussiste il doppio domicilio nei sensi di detti Accordi.

Qualora i detti Accordi dovessero cessare di aver vigore, gli Stati contraenti stipuleranno speciali Accordi per l'applicazione delle imposte agli emolumenti sopra accennati.

FATTO a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per lo Stato indipendente di Croazia:

Firmato: STRAŽNICKY

Per il Reich Germanico:

Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Regno d'Italia:

Firmato: A. GIANNINI

Per il Regno d'Ungheria:

Firmato: NICKL

Per la Compagnia:

Firmato: MACCALLINI.

ALLEGATO N. 4 ALL'ACCORDO.

PROTOCOLLO CONCERNENTE FACILITAZIONI IN MATERIA DI DIVISE

All'atto della firma dell'Accordo in data odierna, concernente la nuova sistemazione della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali), i Governi degli Stati contraenti e la Compagnia hanno convenuto fra loro quanto segue:

1. — Gli Stati contraenti non esigeranno dalla Compagnia nè la denuncia, nè l'offerta, nè la consegna del suo patrimonio estero e accorderanno alla Compagnia, ai fini della regolare amministrazione di detto patrimonio estero, una autorizzazione generale a disporre liberamente di tali valori patrimoniali.

2. — Agli impiegati della Compagnia che appartengono ad uno Stato contraente diverso da quello in cui ha sede la Compagnia ed ai quali, in virtù di contratti esistenti, la Compagnia liquida gli emolumenti con le divise libere in possesso della Compagnia, lo Stato in cui ha sede la Compagnia darà l'autorizzazione generale per l'incasso all'estero e per il trasferimento allo estero della quota degli emolumenti di detti impiegati che essi non consumano all'interno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Detti impiegati comunicheranno alla fine d'ogni anno all'Ufficio di divise competente quali importi essi hanno trattenuto all'estero, e quali intendono trasferire all'estero.

FATTO a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per lo Stato indipendente di Croazia:

Firmato: STRAŽNICKY

Per il Reich Germanico:

Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Regno d'Italia:

Firmato: A. GIANNINI

Per il Regno d'Ungheria:

Firmato: NICKL

Per la Compagnia:

Firmato: MACCALLINI.

PROTOCOLLO CONCERNENTE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

All'atto della firma dell'Accordo in data odierna, concernente la nuova sistemazione della Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) i governi degli Stati contraenti e la Compagnia hanno convenuto fra loro quanto segue:

1. — Per tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato per i traffici, nonché per i revisori dei conti, gli Stati contraenti metteranno ogni anno gratuitamente a disposizione delle carte di libera circolazione ferroviaria, valide su tutte le linee esercitate dagli Stati e per tutti i treni viaggiatori.

2. — Gli Stati contraenti metteranno inoltre ogni anno a disposizione della Compagnia un numero sufficiente di queste carte di libera circolazione: carte nominative per i funzionari dirigenti e superiori della Direzione generale e carte al portatore per l'altro personale della Direzione generale. Il loro numero è stabilito d'accordo fra la Compagnia e gli Stati (Amministrazioni delle ferrovie).

3. — Le Amministrazioni delle ferrovie degli Stati contraenti si adopereranno affinché, nello scambio di concessioni di viaggio con imprese di trasporto straniere, queste mettano gratuitamente a disposizione della Compagnia un numero limitato di carte di libera circolazione (nominative ed impersonali) o di biglietti gratuiti per singoli viaggi. Le imprese di trasporto straniere, la quantità necessaria e la natura delle carte, come pure la ripartizione delle diverse domande di scambio fra le Amministrazioni ferroviarie dei quattro Stati contraenti, saranno stabilite man mano d'accordo fra la Compagnia e gli Stati (Amministrazioni delle ferrovie). Gli Stati contraenti si terranno reciprocamente al corrente del numero delle carte di libera circolazione rilasciate così alla Compagnia, sia direttamente che per il loro tramite.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

4. — I funzionari dirigenti ed il personale stabile della Direzione generale della Compagnia e le rispettive famiglie hanno diritto, su tutte le linee esercitate dagli Stati contraenti, alle concessioni di viaggio e di trasporto spettanti al corrispondente personale delle Ferrovie dello Stato. I pensionati del personale della Direzione generale e le loro famiglie hanno diritto alle medesime concessioni di viaggio e di trasporto dei corrispondenti pensionati delle Ferrovie dello Stato.

5. — Le disposizioni degli alinea 2 e 4 si applicano soltanto al personale della Direzione generale che si occupa in prevalenza di questioni ferroviarie della Compagnia. Questa restrizione non si riferisce agli agenti e alle loro famiglie che fruivano già al 1° gennaio 1942 di facilitazioni di viaggio. Lo stesso vale per i pensionati.

6. — Come linee esercitate dagli Stati contraenti (alinea 1, 2 e 4) vanno intese, nei riguardi della Germania, tutte le linee delle Ferrovie del Reich situate nelle provincie alpine e danubiane del Reich germanico.

7. — Le agevolazioni di cui al punto 4 si riferiscono, nello Stato Indipendente di Croazia, nel Regno d'Italia e nel Regno d'Ungheria, a quelle previste nel punto 3 dell'allegato all'art. 26 del cessato Accordo di Roma del 29 marzo 1923.

FATTO a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per lo Stato indipendente di Croazia:

Firmato: STRAŽNICKY

Per il Reich Germanico:

Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Regno d'Italia:

Firmato: A. GIANNINI

Per il Regno d'Ungheria:

Firmato: NICKL

Per la Compagnia:

Firmato: MACCALLINI.

PROTOCOLLO

All'atto della firma in data odierna del Trattato fra lo Stato Indipendente di Croazia, il Reich Germanico, il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria per la nuova sistemazione della Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) i sotto firmati Plenipotenziari, a nome dei loro Governi, ed il Rappresentante della Compagnia, a nome della Compagnia, hanno convenuto quanto segue:

1°) Qualora a causa di ritardo delle ratifiche il Trattato non entrasse in vigore prima del 31 dicembre 1942, i Governi interessati si metteranno in rapporto fra loro, per concretare le intese necessarie per il periodo transitorio fino all'entrata in vigore del Trattato.

2°) Il Trattato si considererà come non avvenuto, qualora la ratifica, da parte di tutti gli Stati interessati, non abbia luogo entro il termine di nove mesi a decorrere dalla data della firma. Gli Stati interessati si metteranno in questo caso in rapporto fra di loro per esaminare la nuova situazione che ne deriva.

I Plenipotenziari germanici fanno la seguente dichiarazione:

La firma del Trattato non comporta, da parte del Governo Germanico, alcun riconoscimento dell'Accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FATTO a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per lo Stato indipendente di Croazia:

Firmato: STRAŽNICKY

Per il Reich Germanico:

Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Regno d'Italia:

Firmato: A. GIANNINI

Per il Regno d'Ungheria:

Firmato: NICKL

Per la Compagnia:

Firmato: MACGALLINI.

PROCESSO VERBALE FINALE

L'anno 1942, il giorno 10 agosto, a Brioni, alle ore 11.

La Conferenza per la nuova sistemazione della Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) avendo chiuso i suoi lavori, i Plenipotenziari hanno proceduto alla firma degli Atti adottati.

Al momento di procedere alla firma, il Plenipotenziario croato fa la seguente dichiarazione:

Da parte della Delegazione croata si constata che nessun atto e nessuna dichiarazione della delegazione croata, come pure la firma dell'Accordo di Brioni in data odierna, non possono avere nessuna influenza sul punto di vista del Governo croato concernente il territorio di Medjimurje, già comunicato al Regio Governo Ungherese con la nota del Ministero degli Esteri croato n. 61-41 del 10 luglio 1941.

In relazione a quanto sopra si dovrà, all'occasione della delimitazione territoriale definitiva di cui le disposizioni dell'articolo 9, alinea 9 dell'Accordo sopradetto, tenere conto dei cambiamenti che potrebbero verificarsi nei riguardi della linea ferroviaria Ktoriba-Čakovec-Mačinec.

Il Plenipotenziario ungherese fa quindi la seguente dichiarazione:

Da parte sua la Delegazione ungherese dichiara che, per quanto concerne il territorio di Murakös ha valore, per essa, soltanto lo stato di fatto e di diritto derivante dall'articolo della legge ungherese XX del 1941 riguardante la reincorporazione dei territori riconquistati dell'Ungheria meridionale. Il fatto che la Delegazione ungherese ha negoziato il Trattato firmato in data odierna, non può, pertanto, essere considerato come adesione alla dichiarazione della Delegazione croata.

Il Presidente, nel prender atto delle dichiarazioni fatte dai due Plenipotenziari, avverte che esse saranno inserite nel Processo Verbale finale dei lavori della Conferenza, e prega i due Plenipotenziari di voler firmare il Processo Verbale stesso.

Il Presidente

Firmato: A. GIANNINI.

Il Plenipotenziario croato

Firmato: STRAŽNICKY

Il Plenipotenziario ungherese:

Firmato: NICKL

Il Segretario generale

Firmato: MALTESE.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Modifiche alla legge 25 agosto 1940, n. 1415, che istituisce l'Ente di colonizzazione per gli italiani all'estero. (2205)

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 3 e 6 della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1415, vengono modificati come segue:

Art. 3. — L'Ente si propone di favorire la colonizzazione agricola nell'Africa Italiana, nei possedimenti e protettorati italiani e in tutti quei territori anche non africani con i quali sono e saranno stabiliti intimi rapporti di collaborazione politica ed economica a mezzo di cittadini italiani residenti in quei territori o provenienti dall'estero, e di intraprendere l'esercizio di imprese o di altre attività di carattere economico, sia direttamente sia in compartecipazione con altri, allo scopo di utilizzare il lavoro e i capitali italiani.

Art. 6. — L'opera di colonizzazione e le altre attività dell'Ente si svolgeranno nei territori che, di volta in volta, previa compilazione di apposito piano tecnico finanziario, verranno designati dal Ministro degli affari esteri o da quello dell'Africa Italiana, secondo le rispettive competenze, d'intesa col Ministro delle finanze.

Approvazione degli Atti stipulati in Berlino, fra l'Italia, la Germania, la Bulgaria, la Croazia e l'Ungheria, il 22 luglio 1942, sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate. (2206)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti stipulati in Berlino, fra l'Italia,

la Germania, la Bulgaria, la Croazia e l'Ungheria, il 22 luglio 1942:

a) Accordo con Protocollo di firma, sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate;

b) Protocollo concernente la liquidazione della Banca Nazionale Jugoslava;

c) Protocollo concernente la sistemazione degli impegni e dei crediti della ex Banca Nazionale jugoslava derivanti dai rapporti di compensazione con gli Stati acquirenti;

d) Protocollo concernente l'organizzazione dell'Ufficio di compensazione giusta l'articolo 6, comma 3, dell'Accordo per la sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo.

ART. 2.

Con decreti Reali su proposta del Ministro delle finanze, d'intesa con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le norme di esecuzione degli atti anzidetti.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore nei modi di cui all'articolo 21 dell'Accordo sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**ACCORDO SULLA SISTEMAZIONE PATRIMONIALE DELL'EX-STATO JUGOSLAVO
E SU TALUNE ALTRE QUESTIONI FINANZIARIE CON ESSA COLLEGATE**

Considerando che il Regno di Jugoslavia ha cessato di esistere,

- il GOVERNO GERMANICO, rappresentato dal Ministro Plenipotenziario
Dott. WILHELM FABRICIUS,
- il GOVERNO ITALIANO, rappresentato dal Ministro Plenipotenziario
Marchese PASQUALE DIANA (anche per conto dell'Albania),
- il GOVERNO BULGARO, rappresentato dal Ministro Plenipotenziario
KONSTANTIN WATSCHOFF,
- il GOVERNO CROATO, rappresentato dal Ministro Plenipotenziario
Dott. MILORAD STRAŽNICKY,
- ed il GOVERNO UNGHERESE, rappresentato dal Capo-Sezione ministeriale
Dott. PAUL SEBESTYEN,

hanno concluso il seguente Accordo sulla sistemazione patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

« Stati acquirenti » nel senso di questo Accordo sono la Germania, l'Italia (insieme con l'Albania ed il Montenegro), l'Ungheria, la Bulgaria, la Croazia e la Serbia, quest'ultima rappresentata dal Governo Germanico

Per « ex-Stato jugoslavo » agli effetti del presente Accordo s'intende l'ex-Regno di Jugoslavia.

PARTE PRIMA. — PATRIMONIO DELLO STATO

ART. 1.

Le proprietà dell'ex-Stato jugoslavo e dei suoi Banati (ivi compresi le loro aziende, istituti e fondi con o senza personalità giuridica propria ed i fondi pubblici da essi amministrati) che al 15 aprile 1941 si trovavano nel territorio passato definitivamente ad uno Stato acquirente, sono diventate proprietà di detto Stato con effetto retroattivo dalla data predetta.

Per i beni immobili di un Banato, che siano stati frazionati in conseguenza della delimitazione dei confini, si procederà ad una sistemazione fra gli Stati acquirenti interessati secondo principî di equità.

ART. 2.

Le partecipazioni azionarie come pure le altre partecipazioni di carattere patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo e dei suoi Banati (ivi compresi le loro aziende, istituti e fondi con o senza personalità giuridica propria e i fondi pubblici da essi amministrati) ad imprese, i cui stabilimenti si trovavano, al 15 aprile 1941, esclusivamente nel territorio di uno degli Stati acquirenti, spettano a tale Stato acquirente con effetto retroattivo dalla data predetta.

Se gli stabilimenti si trovavano nei territori di più Stati acquirenti, la ripartizione tra gli Stati stessi dovrà essere effettuata secondo equità.

ART. 3.

I crediti per imposte, dazi ed altri pubblici tributi dell'ex-Stato jugoslavo e dei Banati, sorti anteriormente al 15 aprile 1941, vengono considerati, con effetto retroattivo dal 15 aprile 1941, quali crediti dello Stato acquirente nel cui territorio erano stati messi od erano da mettersi a ruolo presso i già competenti uffici.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Se le circoscrizioni degli uffici già competenti sono state frazionate dalla delimitazione dei confini, la ripartizione dei crediti, contemplati al comma 1° a favore degli Stati acquirenti interessati, sarà fatta ammettendo l'esistenza, secondo il diritto anteriormente in vigore, di un ufficio competente per quella parte della circoscrizione preesistente che è stata staccata dal nuovo confine.

Le ipoteche iscritte a garanzia di detti crediti spettano allo Stato acquirente nel cui territorio si trova l'immobile ipotecato. Lo Stato acquirente potrà far valere tali ipoteche fino all'ammontare per il quale gli obblighi effettivi del contribuente erano stati messi od erano da mettersi a ruolo alla data del 15 aprile 1941 sul territorio di detto Stato.

ART. 4.

Gli altri crediti e diritti dell'ex-Stato jugoslavo e dei Banati (ivi compresi le loro aziende, istituti e fondi con o senza personalità giuridica propria e i fondi pubblici da essi amministrati) sorti prima del 15 aprile 1941:

a) che sono garantiti da ipoteca su beni che si trovano nel territorio di uno Stato acquirente;

b) che non sono garantiti da ipoteca su detti beni e che sussistono verso persone fisiche o giuridiche, che al 15 aprile 1941 avevano il loro domicilio o la loro sede con tutti i loro stabilimenti nel territorio di uno Stato acquirente; saranno considerati crediti e diritti di questo Stato con effetto retroattivo dalla data suddetta.

Per i crediti e diritti, di cui è cambiato il debitore dopo il 15 aprile 1941, è determinante il domicilio o la sede che aveva il debitore in detto giorno.

Per i crediti e diritti verso persone, che hanno aziende nel territorio di diversi Stati acquirenti, sarà stabilito dagli Stati acquirenti interessati secondo equità se e in quale misura tali crediti e diritti debbano essere considerati crediti e diritti di uno o di altri Stati acquirenti.

PARTE SECONDA. — OBBLIGAZIONI DELLO STATO

A) *Debiti finanziari.*

ART. 5.

Ogni Stato acquirente si assume di concorrere con un contributo alla tacitazione delle persone contemplate in questo Accordo che siano proprietarie di titoli del debito interno od estero dell'ex-Stato jugoslavo o abbiano dei crediti non rappresentati da titoli verso il medesimo Stato. A tale scopo ogni Stato acquirente viene addebitato per una quota del debito interno ed estero dell'ex-Stato jugoslavo, ma solo in quanto titoli o crediti non rappresentati da titoli erano, alla data del 15 aprile 1941, di proprietà di persone contemplate in questo Accordo.

« Persone contemplate in questo Accordo » sono le persone fisiche o giuridiche che al 1° dicembre 1941 avevano il loro domicilio o la loro sede nel territorio ex-jugoslavo attribuito ad uno degli Stati acquirenti oppure in uno di questi stessi Stati.

Nel debito estero sono da comprendersi anche i debiti derivanti da particolari forniture che non saranno contemplate nella sistemazione dei conti di compensazione con i singoli Stati acquirenti.

Le quote degli Stati acquirenti importano:

| | |
|---|------|
| per la Germania | 5 % |
| per l'Italia (insieme con l'Albania ed il Montenegro) | 8 % |
| per l'Ungheria | 8 % |
| per la Bulgaria | 8 % |
| per la Croazia | 42 % |
| per la Serbia (di cui 4 % per il Banato) | 29 % |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Per stabilire l'importo totale del debito da prendere come base, i debiti costituiti da titoli saranno ragguagliati secondo un tipo unico e i debiti non [costituiti da titoli vi saranno aggiunti al loro valore nominale. L'importo totale dei debiti sarà fissato in dinari. I debiti espressi in valute diverse dal dinaro saranno convertiti ai cambi seguenti:

| | | | |
|---------------------------|---|-------|--------|
| 1 RM. | = | 20 — | Dinari |
| 1 Lira | = | 2.63 | » |
| 1 Pengö | = | 12.18 | » |
| 1 Lewa | = | 0.61 | » |
| 1 Kuna | = | 1 — | » |
| 1 fr. fr. | = | 1 — | » |
| 1 K (antica kč) | = | 1.72 | » |
| 1 Belga | = | 8 — | » |
| 1 fr. alb. | = | 16.44 | » |
| 1 Doll. | = | 50 — | » |
| 1 Lst | = | 198 — | » |
| 1 Cor. a. u. | = | 0.25 | » |
| 1 fr. sv. | = | 11.59 | » |

I debiti interni dell'ex-Stato jugoslavo compresi nel regolamento dei debiti secondo il comma 1° di questo articolo sono elencati nell'allegato n. 1.

L'allegato n. 2 comprende i debiti esteri dell'ex-Stato jugoslavo che, in quanto sussistono le condizioni del comma 1° di questo articolo, concorrono al regolamento dei debiti.

Nell'allegato n. 3 sono indicati i coefficienti di ragguaglio applicabili secondo il comma 5° di questo articolo per la conversione in un tipo unico dei debiti rappresentati da titoli.

ART. 6.

Ogni Stato acquirente regolerà la sua quota del debito statale ex-jugoslavo in prima linea mediante i titoli jugoslavi ed i debiti non rappresentati da titoli che, al 15 aprile 1941, si trovavano nel territorio di uno degli Stati acquirenti ed erano di proprietà di persone contemplate in questo Accordo (articolo 5, comma 2°) nella maniera seguente.

Ogni Stato acquirente provvederà immediatamente, o comunque al più tardi entro quattro mesi dalla firma del presente Accordo, a ritirare dalla circolazione nel suo territorio i titoli jugoslavi, sostituendoli con titoli propri.

Dei titoli così cambiati, nonché dei debiti assunti non rappresentati da titoli, sarà fatta comunicazione ad un ufficio di compensazione a Belgrado, alle dipendenze dell'Amministrazione germanica, al quale dovranno essere rimessi i relativi titoli e documenti di debito. Ogni Stato acquirente può inviare a questo ufficio un suo delegato. Le spese di questo delegato sono a carico del rispettivo Stato.

Inoltre saranno utilizzati per il pareggio della quota anche i titoli di Stato e debiti statali non rappresentati da titoli che saranno assegnati ad uno Stato acquirente, ai suoi sudditi ed istituzioni in seguito alle varie sistemazioni finanziarie (ad esempio le riserve degli istituti privati di assicurazione, ecc.). Nel caso in cui nel quadro di siffatte sistemazioni sarà assegnata ad uno Stato acquirente, ai suoi sudditi ed istituzioni, una quota di credito su debiti non rappresentati da titoli, anche questa quota sarà utilizzata a scarico della quota dello Stato acquirente.

I titoli consegnati devono essere muniti di tutte le cedole scadute dopo il 15 aprile 1941. Le cedole mancanti saranno dedotte al loro valore nominale dal valore dei rispettivi titoli. Gli interessi maturati fino al 15 aprile 1941 sui debiti non rappresentati da titoli e non ancora pagati vengono pure assunti dagli Stati acquirenti. Se uno Stato ha pagato interessi su titoli dopo il 15 aprile 1941, i relativi importi dovranno essere computati sulla sua quota di debito.

La rimessa dei titoli all'ufficio predetto dovrà avvenire senza spesa. I titoli dovranno essere ordinati per emissioni e numeri ed accompagnati da un elenco numerico. I debiti non rappresentati da titoli assegnati ad uno Stato acquirente saranno registrati presso l'ufficio di compensazione (articolo 6, comma 3°) separatamente per ogni Stato acquirente con i relativi interessi scaduti fino al 15 aprile 1941.

Restano esclusi dalla rimessa e dal computo sul debito i titoli già ammortizzati con procedimento normale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 7.

Gli organi competenti nel territorio di uno Stato acquirente autorizzeranno il trasferimento dei titoli jugoslavi che si trovano nel loro territorio ed appartengono a persone contemplate in questo Accordo (articolo 5, comma 2^o) residenti nel territorio di uno altro Stato acquirente.

ART. 8.

Le garanzie reali per debiti finanziari su beni patrimoniali che sono stati assegnati ad uno degli Stati acquirenti, si estinguono.

ART. 9.

Qualora il valore dei titoli rimessi e degli altri importi in questione risulti inferiore alla quota di uno Stato acquirente prevista all'articolo 5, questo Stato deve mettere a disposizione la differenza in contanti oppure in proprie obbligazioni espresse nella sua valuta per il valore nominale della differenza. Le caratteristiche delle obbligazioni devono corrispondere a quelle dei titoli di Stato emessi all'interno in quell'epoca con scadenza fino a cinque anni.

Dal 15 aprile 1941 alla data di decorrenza degli interessi sulle obbligazioni da consegnare, dovranno essere messi a disposizione gli interessi in contanti.

Qualora il valore dei titoli rimessi e degli altri importi in questione superi la quota di uno Stato acquirente prevista all'articolo 5, lo Stato interessato ha diritto al rimborso dell'ecedenza, e precisamente in contanti od in obbligazioni di quello o di quegli Stati acquirenti che hanno rimesso titoli od altri importi per un ammontare inferiore alla quota rispettiva prevista all'articolo 5. Se più Stati acquirenti hanno diritto a rimborso essi riceveranno su ogni importo in contanti e su tutte le obbligazioni quella quota che risulta dal rapporto fra il loro diritto e l'insieme dei diritti di tutti gli Stati acquirenti aventi diritto a rimborso.

ART. 10.

L'ufficio al quale devono essere rimessi i titoli di debito jugoslavo deve provvedere a tutti gli accertamenti e conteggi previsti agli articoli precedenti ed eseguire i conguagli necessari. Esso deve distruggere sotto il controllo degli Stati acquirenti i titoli di debito Jugoslavo rimessigli.

B) *Altri obblighi finanziari.*

ART. 11.

Le modalità della sistemazione degli obblighi finanziari dell'ex-Stato jugoslavo e dei suoi Banati (ivi compresi le loro aziende, istituti, fondi con o senza personalità giuridica propria ed i fondi pubblici da essi amministrati) sorti prima del 15 aprile 1941, che non sono stati contemplati alla lettera A) del presente Accordo e che non sono altrimenti regolati, sono riservati a quello Stato acquirente nel cui territorio il creditore ha il suo domicilio o la sua sede alla data della firma del presente Accordo. Gli Stati acquirenti, nel cui territorio il creditore non ha alla data della firma del presente Accordo il suo domicilio o la sua sede, sono esonerati dal regolamento degli obblighi suddetti.

Trattandosi però di impegni derivanti da rate di riscatto per ferrovie statizzate o da obbligazioni con garanzie reali, la sistemazione incombe a quello Stato acquirente nel cui territorio è situata la relativa ferrovia o l'immobile ipotecato. Lo Stato acquirente terrà in questa sistemazione pieno conto dei diritti spettanti al creditore in base ad obbligazioni con garanzie reali. Se tali ferrovie o tali immobili, oggetto di garanzie reali, vengono frazionati in seguito alla delimitazione dei nuovi confini, si procederà ad una equa ripartizione tra gli Stati acquirenti interessati.

Trattandosi di indennizzi derivanti dalla riforma agraria jugoslava o comunque da espropriazioni di beni immobili, eseguite in connessione con detta riforma agraria, la sistemazione incombe allo Stato acquirente nel cui territorio è situato l'immobile espropriato. Gli Stati acquirenti interessati regoleranno con accordi speciali l'esecuzione di questa disposizione.

 XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Per gli obblighi dei quali è cambiato il creditore dopo il 15 aprile 1941 è determinante il domicilio o la sede della persona alla quale spettavano i crediti in detto giorno.

ART. 12.

I diritti a rimborso od a restituzione di imposte, dazi od altri tributi che fossero stati messi a ruolo o avrebbero dovuto essere messi a ruolo presso gli uffici competenti fuori del territorio di uno Stato acquirente, non possono essere fatti valere nei confronti di questo Stato.

Se le circoscrizioni degli uffici già competenti sono state frazionate dalla delimitazione dei confini, la ripartizione degli obblighi contemplati al comma 1° fra gli Stati acquirenti interessati sarà fatta ammettendo l'esistenza, secondo il diritto anteriormente in vigore, di un ufficio competente per quella parte della circoscrizione preesistente che è stata staccata dal nuovo confine.

ART. 13.

I depositi che servivano a garantire un diritto dell'ex-Stato jugoslavo o dei Banati (ivi compresi le loro aziende, fondi ed istituti con o senza personalità giuridica propria ed i fondi pubblici da essi amministrati), devono essere consegnati allo Stato acquirente, al quale è assegnato il rispettivo diritto. Gli altri depositi devono essere consegnati allo Stato acquirente le cui Autorità sono competenti per la questione di cui si tratta.

Con le precedenti disposizioni non vengono pregiudicati i diritti privati di terzi sui predetti depositi.

Gli obblighi concernenti depositi in contanti non custoditi a parte sono considerati obblighi ai sensi dell'articolo 11.

ART. 14.

A titolo di contributo volontario al regolamento degli obblighi di garanzia dell'ex-Stato jugoslavo, è convenuto quanto segue:

Ogni Stato acquirente soddisferà gli obblighi di garanzia elencati nell'allegato 4, in quanto si riferiscano al proprio territorio, ma soltanto verso le persone contemplate in quest'Accordo; lo Stato acquirente che soddisfa tali obblighi di garanzia, acquista i diritti ad essi collegati.

A tali effetti, per le garanzie reali è decisivo se ed in quale misura l'oggetto, cui la garanzia si riferisce, si trova nel territorio di questo Stato acquirente, per le garanzie puramente personali, la sede del debitore a favore del quale è stata prestata la garanzia.

Se il debitore è una persona giuridica e se in conseguenza dei nuovi confini il suo patrimonio è stato frazionato, l'obbligo di garanzia sarà ripartito tra gli Stati acquirenti interessati, secondo equità.

PARTE TERZA. — DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15.

Per i beni ed i debiti di Comuni, consorzi di Comuni ed altri enti di diritto pubblico (fatta eccezione per i Banati) frazionati in seguito alla delimitazione dei confini, si procederà tra gli Stati acquirenti interessati ad un regolamento secondo principî di equità.

ART. 16.

Per quanto riguarda l'ex-Banca Nazionale jugoslava, si procederà tra gli Stati acquirenti ad una sistemazione la cui procedura è fissata in un protocollo particolare.

ART. 17.

In quanto concerne la Banca Ipotecaria di Stato, la Banca Privilegiata Agraria e la Cassa di Risparmio Postale, nonchè i fondi pubblici amministrati da questi istituti, ha luogo una separata sistemazione fra gli Stati acquirenti.

Gli Stati acquirenti copriranno l'eventuale *deficit* che potesse risultare dalla liquidazione dei tre suddetti istituti per quanto concerne gli impegni che erano garantiti dall'ex-Stato jugoslavo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il regolamento degli impegni, per i quali esisteva tale garanzia, si applica nei riguardi di persone contemplate in questo Accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 2°.

A sistemazione avvenuta, gli eventuali oneri messi a carico degli Stati acquirenti per coprire il disavanzo, saranno ripartiti tra tutti gli Stati acquirenti in base alla chiave generale di ripartizione per il regolamento del debito pubblico dell'ex-Stato jugoslavo e saldati mediante versamento nei rispettivi conti normali di compensazione, rimanendo inteso che lo Stato creditore provvederà prontamente al pagamento.

ART. 18.

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili in quanto non siano intervenuti o non interverranno accordi speciali.

ART. 19.

Ove qualche questione particolare che sia sorta o possa sorgere in dipendenza della sistemazione patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo venga sollevata da uno degli Stati acquirenti, lo Stato acquirente interessato nel caso si dichiarerà disposto ad accedere a trattative in vista di una soluzione ispirata ad equità.

ART. 20.

Gli Stati acquirenti si presteranno reciproca assistenza nella esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.

ART. 21.

Questo Accordo sarà ratificato al più presto possibile ed entrerà in vigore non appena saranno stati depositati al Ministero degli Affari Esteri a Berlino tutti gli strumenti di ratifica.

Gli Stati acquirenti convengono di applicare provvisoriamente le disposizioni del presente Accordo dal giorno della firma.

ART. 22.

L'Accordo viene redatto in un solo originale che sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri in Berlino. Esso viene redatto in lingua tedesca ed in lingua italiana, con l'intesa che ambedue i testi hanno lo stesso valore. Il Governo Germanico farà rimettere ad ognuno degli altri Governi interessati una copia autentica dell'Accordo.

In FEDE di ciò i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in Berlino, il 22 luglio 1942-XX.

Per il Governo Germanico:

Firmato: WILHELM FABRICIUS

Per il Governo Italiano:

Firmato: PASQUALE DIANA

Per il Governo Bulgaro:

Firmato: K. WATSCHOFF

Per il Governo Croato:

Firmato: DR M. STRAŽNICKY

Per il Governo Ungherese:

Firmato: DR. P. SEBESTYEN

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO 1.

DEBITI INTERNI DELL'EX-STATO JUGOSLAVO

Situazione al 15 aprile 1941

1. — DEBITI A LUNGA E MEDIA SCADENZA

a) Debiti rappresentati da titoli

| Numero corrente | DENOMINAZIONE DEL PRESTITO | DATA DI EMISSIONE | IMPORTO ORIGINALE DINARI | CIRCOLAZIONE ATTUALE DINARI |
|-----------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 % Prestito a premio (Lotti Serbi) . . . | 1881 | (a) 33,000,000 | 8,758,350 |
| 2 | Prestito a premio (Lotti Tabacco) | 1888 | b) 10,000,000 | 6,110,000 |
| 3 | 4 % Obbligazioni per la sistemazione agraria in Bosnia e Erzegovina | 1921 | 130,000,000 | 100,983,700 |
| 4 | 7 % Prestito di investimento | Serie 1921 1937 | 500,000,000 | 462,542,500 |
| 5 | 7 ½ % Buoni del Tesoro per il riscatto delle ferrovie orientali | 1923 | .. | (b) 1,310,000 |
| 6 | 2 ½ % Obbligazioni per l'indennizzo dei danni di guerra | 1922-34 | 4,916,429,000 | 3,727,270,000 |
| 7 | 6 % Obbligazioni per l'indennizzo dei fondi Belgiuke | 1929 1930 1932 1939 | 600,000,000 | 543,134,000 |
| 8 | 6 % Obbligazioni per la sistemazione agraria in Dalmazia | 1930 1939 | 500,873,500 .. | 468,792,500 .. |
| 9 | 6 % Obbligazioni per la sistemazione agraria in Bosnia e Erzegovina | 1936 | 50,000,000 | 47,675,200 |
| 10 | 5 % Obbligazioni per il finanziamento di lavori pubblici | 1935 | 1,000,000,000 | 724,200,000 |
| 11 | 4 % Obbligazioni a garanzia statale per la riforma agraria del latifondo | 1934 | 248,440,000 | 271,656,500 |
| 12 | 3 % Obbligazioni di Stato per lo sdebitamento dei contadini | 1936 | 544,000,000 | 471,528,800 |
| 13 | 6 % Obbligazioni per lavori pubblici e la difesa nazionale; 1 ^a e 2 ^a serie | 1938 | 1,185,485,000 | 1,183,385,000 |
| 14 | 4 % Obbligazioni al portatore dei volontari di guerra | 1939 | 384,320,000 | 347,225,000 |
| 15 | 4 % Prestito ammortizzabile (a) (Prestito di conversione | 1895 | .. | 19,728,500 |
| 16 | 5 % Obbligazioni del Monopolio (c) | 1902 | .. | 39,000 |
| 17 | 4 ½ % Prestito del 1906 (a) (antico prestito oro) | 1906 | .. | 55,000 |

(a) Emissione originale in franchi oro.
 (b) Stilati in fr. fr.; 1 fr. fr. = 1 Dinaro.
 (c) Quota interna dei prestiti in monete estere

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

| Numero corrente | DENOMINAZIONE DEL PRESTITO | DATA DI EMISSIONE | IMPORTO ORIGINALE DINARI | CIRCOLAZIONE ATTUALE DINARI |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 18 | 4 ½ % Prestito del 1909 (a) (antico prestito oro) | 1909 | .. | 11,140,000 |
| 19 | 5 % Prestito del 1913 (a) (antico prestito oro) | 1913 | .. | 155,000 |
| 20 | 7 % Prestito internazionale di stabilizzazione (a). | 1931 | (b)ffrs 77,304,000 | (c) 77,296,000 |
| 21 | 8 % Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie A (Prestito Blair) (a) | 1922 | (b) \$ 3,345,400 | (d) 167,270,000 |
| 22 | 7 % Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie B (Prestito Blair) (a) | 1927 | (b) \$ 8,763,200 | (d) 438,160,000 |
| | Somma dei debiti rappresentati da titoli . . | .. | .. | 9,024,415,050 |

b) Debiti non rappresentati da titoli

| Numero corrente | DENOMINAZIONE DEL PRESTITO | DATA DEL MUTUO | IMPORTO ORIGINALE DINARI | IMPORTO RESIDUO DINARI |
|-----------------|---|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| | CREDITI DELLA BANCA IPOTECARIA DELLO STATO. | | | |
| 1 | 5 % Mutuo al 5 % per la ferrovia Kursumlija-Pristina | 29- 6-31 | 265,000,000 | 11,300,497 |
| 2 | Mutuo al 6.25 % per il riscatto del Prestito Kreuger | 18- 8-37 | 193,600,000 | 159,238,640 |
| 3 | Mutuo al 6 % per l'acquisto azioni Industria Motori Rakoviza | 4- 1-38 | 30,000,000 | 24,420,000 |
| 4 | Mutuo speciale al 3 % per il consolidamento di debiti fluttuanti | 3- 2-38 | 300,000,000 | 267,532,253 |
| 5 | Mutuo al 6 % per l'aumento capitale Industria Motori Rakoviza | 14- 4-38 | 30,000,000 | 22,368,413 |
| 6 | Mutuo al 6 % per l'acquisto di naviglio per la Guardia di finanza | 18- 5-38 | 20,000,000 | 7,225,509 |
| 7 | Mutuo speciale al 6 % per l'acquisto della Jugostampa in Zagabria | 30-12-39 | 12,500,000 | 5,465,332 |
| 8 | Mutuo al 6 % al Ministero delle foreste per la sistemazione della Sipad | 12- 4-39 | 40,000,000 | 38,736,587 |

(a) Quota interna dei prestiti in monete estere.
 (b) Importo in circolazione espresso nella moneta di emissione.
 (c) 1 fr. fr. = 1 Dinaro.
 (d) 1 doll. = 50 Dinari.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

| Numero corrente | DENOMINAZIONE DEL PRESTITO | DATA DEL MUTUO | IMPORTO ORIGINALE DINARI | IMPORTO RESIDUO DINARI |
|-----------------|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 9 | Mutuo al 6 % al Ministero della guerra . . . | 20-10-37 | 140,000,000 | 79,077,543 |
| 10 | Mutui diversi al 7 % per investimenti. . . | 18- 7-22 19- 2-41 | 1,453,369,519 .. | 1,231,802,533 .. |
| 11 | Mutuo ipotecario al 6 ½ % | 23-11-39 | 513,792 | 505,467 |
| | Somma 1-11 | .. | .. | 1,847,672,804 |
| | CREDITI DELLA CASSA DI RISPARMIO POSTALE. | | | |
| 12 | Debito consolidato dello Stato al 5 % . . . | 1935 | 600,000,000 | 585,053,763 |
| 13 | Mutuo al 5 % al Ministero della guerra | 1939 | 84,183,423 | 86,519,152 |
| 14 | Mutuo al 4 % per la liquidazione dei depositi degli emigranti | 1939 | 16,776,657 | 3,367,154 |
| 15 | Credito senza interessi al Ministero poste e telegrafi | 1927 | 13,560,379 | 15,711,584 |
| 16 | Credito senza interessi al Ministero poste e telegrafi | 1930 | 4,000,000 | 3,760,486 |
| 17 | Credito 6 % al Ministero poste e telegrafi | 1936 | 17,000,000 | 15,851 |
| 18 | Credito 6 % al Ministero poste e telegrafi | 1936 | 20,000,000 | 11,854,996 |
| 19 | Credito 6 % al Ministero poste e telegrafi | 1937 | 10,000,000 | 6,580,220 |
| 20 | Credito 6 % al Ministero poste e telegrafi | 1938 | 115,000,000 | 4,734,972 |
| 21 | Credito 5 % al Ministero poste e telegrafi | 1938 | 3,500,000 | 718,719 |
| 22 | Credito 5 % al Ministero poste e telegrafi | 1940 | 51,261,914 | 52,657,377 |
| | Somma 12-22 | .. | .. | 770,974,274 |
| 23 | Crediti della Banca Privata Agraria e di altri Istituti, derivanti dalla sistemazione dei debiti dei contadini | 1936 | .. | 280,983,261 |
| | Somma dei debiti non rappresen- tati da titoli 1-23 | .. | .. | 2,899,630,339 |
| | Somma dei debiti a lunga e media scadenza | .. | .. | 11,924,045,389 |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

| Numero corrente | DENOMINAZIONE DEL PRESTITO | DATA DEL MUTUO | IMPORTO ORIGINALE DINARI | IMPORTO RESIDUO DINARI |
|--|---|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 2. — DEBITI A BREVE SCADENZA | | | | |
| DEBITI DELLA TESORERIA CENTRALE. | | | | |
| 1 | 3 ½ a 5 % Buoni del Tesoro | .. | .. | 2,073,705,000 |
| 2 | Buoni di Cassa in Dinari | .. | .. | 951,411,324 |
| 3 | Anticipazioni in conto corrente (Ministero della guerra, marina, commercio, lavori pubblici, poste e telegrafi e altri) | .. | .. | 350,000,000 |
| | Somma 1-3 | .. | .. | 3,375,116,324 |
| CREDITI DELLA BANCA IPOTECARIA DELLO STATO. | | | | |
| 4 | Crediti provvisori al 5 % | 1934-41 | .. | 234,228,623 |
| 5 | Credito al 6 % per il pagamento di pensioni | .. | .. | 4,859 |
| 6 | Credito speciale senza interessi per il servizio cedole | 10- 5-35 | .. | 17,569,599 |
| 7 | Credito senza interessi per l'acquisto di titoli di Stato | 17- 2-38 | 52,387,661,51 | 52,387,661 |
| 8 | Credito per il servizio dei prestiti 1910-1911 assunti dallo Stato | .. | .. | 508,704 |
| 9 | Credito provvisorio al 5 % per l'aumento capitale Jugocelik | 28- 2-41 | 130,000,000 | 108,264,731 |
| 10 | Prima anticipazione al 6 % al Ministero della guerra sulla seconda emissione (1941) del prestito per i lavori pubblici del 1938 | 7- 9-40 | 20,265,974 | 300,702 |
| 11 | Seconda anticipazione al 6 % al Ministero della guerra sulla seconda emissione (1941) del prestito per i lavori pubblici del 1938 | 19-10-40 | 15,200,000 | 516,825 |
| 12 | Credito al 6.25 % all'Amministrazione dei Monopoli per l'acquisto di tabacco | 7-11-40 | 200,000,000 | 173,189,130 |
| | Somma 4-12 | .. | .. | 586,970,834 |
| CREDITI DELLA BANCA NAZIONALE JUGOSLAVA. | | | | |
| 13 | Sconto Buoni della difesa nazionale giusta ordinanza 18 novembre 1939 | 18-11-39 | 8,925,000,000 | 8,340,877,881 |
| 14 | Conio monete giusta legge 31 agosto 1937 | 31- 8-37 | .. | 104,054,616 |
| 15 | Vecchi crediti | 28- 6-31 | 1,825,357,382 | 1,621,225,853 |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

| Numero corrente | DENOMINAZIONE DEL PRESTITO | DATA DEL MUTUO | IMPORTO ORIGINALE DINARI | IMPORTO RESIDUO DINARI |
|-----------------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 16 | Crediti provvisori | 17- 6-31 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 17 | Crediti giusta decreti 24 agosto 1939 e 16 settembre 1939 | 24- 8-39 16- 9-39 | 600,000,000 240,000,000 | 839,551,990 |
| 18 | Credito sul conto entrate dello Stato in Dinari | .. | .. | 13,617,652 |
| 19 | Credito sul conto Ministero delle finanze | .. | .. | 432,269 |
| 20 | Anticipazioni per conto dello Stato | .. | .. | (a) 2,155,777,122 |
| 21 | Anticipazioni per conto del Ministero della guerra e della marina; commissariato minerali e metalli | .. | .. | 26,894,286 |
| | Somma 13-21 | | | 13,702,431,669 |
| | CREDITI DELLA CASSA DI RISPARMIO POSTALE. | | | |
| 22 | Credito al 5 % alla Tesoreria Centrale | 4- 4-40 | 400,000,000 | 133,747,539 |
| 23 | Credito al 5 ½ % all'Amministrazione dei Monopoli | 7-11-40 | 375,000,000 | 305,511,946 |
| 24 | Credito al 6 % all'Amministrazione dei Monopoli | 7-11-40 | 375,000,000 | 127,193,138 |
| 25 | Conto giro con l'Amministrazione delle poste | 1941 | .. | 339,498,936 |
| 26 | Cedole pagate sulle obbligazioni 3 % dei contadini | 1941 | .. | 1,609,215 |
| | Somma 22-26 | .. | .. | 907,560,764 |
| 27 | Crediti della Banca Privata Agraria per annualità arretrate | .. | .. | 36,917,848 |
| | Somma dei debiti a breve scadenza | .. | .. | 18,608,997,439 |
| | Somma del debito interno | .. | .. | 30,533,042,828 |

(a) Importo risultante dai libri.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO 2.

DEBITI ESTERI DELL'EX-STATO JUGOSLAVO
NELLA MONETA DI EMISSIONE

Situazione al 15 aprile 1941

| Numero corrente | TITOLO DEL PRESTITO | DATA DI EMISSIONE | MONETA | IMPORTO ORIGINALE | IMPORTO RESIDUO |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. — DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI | | | | | |
| 1 | 4 % Prestito ammortizzabile (prestito di conversione) | 1895 | Gfrs L. nom. frs | 355,292,000 | 214,988,000 17,360 10,000,000 |
| 2 | 5 % Obbligazioni del Monopolio | 1902 | Gfrs | 60,000,000 | 35,730,500 |
| 3 | 4 ½ % Prestito del 1906 (antico prestito oro) | 1906 | » | 95,000,000 | 58,754,500 |
| 4 | 4 ½ % Prestito del 1909 (antico prestito oro) | 1909 | » nom. frs | 150,000,000 .. | 72,318,500 5,000,000 |
| 5 | 5 % Prestito del 1913 (antico prestito oro) | 1913 | Gfrs | 250,000,000 | 190,261,500 |
| 6 | 4 ½ % Cartelle fondiari della Banca Ipotecaria dello Stato (Uprava Fondova) | 1910 | » | 30,000,000 | 21,296,000 |
| 7 | 4 ½ % Obbligazioni comunali della Banca Ipotecaria dello Stato | 1911 | » | 30,000,000 | 23,115,000 |
| 8 | Cartelle della Croce Rossa Serba | 1907 | » | 20,000,000 | 16,340,000 |
| 9 | 5 % Prestito del Montenegro. | 1909 | L. | 250,000 | 142,960 |
| 10 | 6 % Prestito del Montenegro. | 1913 | ffrs | 8,000,000 | 1,376,292 |
| 11 | 8 % Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie A (Prestito Blair) | 1922 | \$ | 15,250,000 | 10,948,300 |
| 12 | 7 % Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie B (Prestito Blair) | 1927 | » | 30,000,000 | 19,108,800 |
| 13 | 7 % Prestito internazionale di stabilizzazione | 1931 | ffrs | 1,025,000,000 | 872,532,000 |
| 14 | Buoni del Tesoro in RM | 1932 | RM | 13,000,000 | 8,800,000 |
| 15 | 5 % Prestito Funding | 1933-37 | ffrs S L. | 660,000,000 7,000,000 30,000 | 372,967,500 5,914,200 33,560 |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

| Numero corrente | TITOLO DEL PRESTITO | DATA DI EMISSIONE | MONETA | IMPORTO ORIGINALE | IMPORTO RESIDUO |
|--|---|-------------------|--------|-------------------|-------------------------|
| 16 | Buoni del Tesoro della Cassa centrale del Ministero delle finanze | .. | Kč | .. | 1,406,491,958 |
| 17 | detto | .. | RM | .. | 1,064,139 |
| 18 | detto | .. | Pengö | .. | 123,667 |
| 19 | detto | .. | Belga | .. | 3,153,317 |
| 20 | detto | .. | firs | .. | 261,305,452 |
| 21 | detto | .. | L. | .. | 140,508 |
| 22 | detto | .. | sfrs | .. | 13,258,984 |
| | (a) Certificati per titoli dei prestiti austriaci e ungheresi in Corone o Fiorini o dei prestiti della Stiria in Corone, ritirati dal Governo jugoslavo | | | | |
| | (b) Prestiti provinciali austro-ungarici in Corone o Fiorini della | | | | |
| 23 | 1°) Dalmazia | | | | circa Kr 600.000.000 |
| | 2°) Bosnia e Erzegovina | | | | |
| | 3°) Croazia e Slavonia | | | | |
| | 4°) Carnia | | | | |
| | (Titoli oppure certificati per tali titoli ritirati dal Governo jugoslavo) . | | | | |
| II. — DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI | | | | | |
| 1 | Debito verso la Banca centrale delle Casse di Risparmio Praga | 1920 | Kč | 4,000,000 | 2,414,276 |
| 2 | Residuo debito derivante dagli accordi jugoslavo-germanici | 1939-41 | Dinar | .. | 157,000,000 |
| 3 | Debito speciale della Jugoslavia verso l'Italia giusta accordo di Roma . . . | .. | Grfs | .. | 8,535,000 |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO 3.

TABELLA DELLE VALUTAZIONI

I. — DEBITO INTERNO

Debiti a lunga e media scadenza

| Numero corrente | INTE-RESSE | DENOMINAZIONE DEL PRESTITO | DATA DI EMISIONE | CIRCOLAZIONE ATTUALE IN DINARI | VALUTAZIONE | AMMONTARE RISULTANTE IN DINARI seconda col. 6 |
|-----------------|------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 % | Prestito a premio (Lotti Serbi). | 1881 | 8,758,350 | Titoli da 100 Fr = 100 Dinari | 8,758,350 |
| 2 | .. | Prestito a premio (Lotti Tabacco) | 1888 | 6,110,000 | Titoli con tagliando estratto: 22,50 Dinari Titoli con tagliando non estratto: 25 — Dinari | 12,275,000 |
| 3 | 4 % | Obbligazioni per la sistemazione agraria in Bosnia e Erzegovina | 1921 | 100,983,700 | 50 % | 50,491,850 |
| 4 | 7 % | Prestito di investimento . . | Serie 1921 1937 | 462,542,500 | 95 % | 439,415,375 |
| 5 | 7 ½ % | Buoni del Tesoro per il riscatto delle ferrovie orientali | 1923 | 1,310,000 | 42 % | 550,200 |
| 6 | 2 ½ % | Obbligazioni per l'indennizzo dei danni di guerra. . . | 1922 1934 | 3,727,270,000 | 45 % | 1,677,271,500 |
| 7 | 6 % | Obbligazioni per l'indennizzo dei fondi Begluk | 1929 1930 1932 1939 | 543,134,000 | 80 % | 434,507,200 |
| 8 | 6 % | Obbligazioni per la sistemazione agraria in Dalmazia. | 1930 1939 | 468,792,500 .. | 80 % .. | 375,034,000 .. |
| 9 | 6 % | Obbligazioni per la sistemazione agraria in Bosnia e Erzegovina | 1936 | 47,675,200 | 80 % | 38,140,160 |
| 10 | 5 % | Obbligazioni per il finanziamento di lavori pubblici | 1935 | 724,200,000 | 90 % | 651,780,000 |
| 11 | 4 % | Obbligazioni a garanzia statale per la riforma agraria del latifondo | 1934 | 217,656,500 | 50 % | 108,828,250 |
| 12 | 3 % | Obbligazioni di Stato per lo sdebitamento dei contadini | 1936 | 471,528,800 | 80 % | 377,223,040 |
| 13 | 6 % | Obbligazioni per lavori pubblici e la difesa nazionale 1 ^a e 2 ^a serie | 1938 | 1,183,385,000 | 95 % | 1,124,215,750 |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

| Numero corrente | INTE-RESSE | DENOMINAZIONE DEL PRESTITO | DATA DI EMIS-SIONE | CIRCOLAZIONE ATTUALE IN DINARI | VALUTAZIONE | AMMONTARE RISULTANTE IN DINARI seconda col. 6 |
|--------------------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | 4 % | Obbligazioni al portatore dei volontari di guerra . . . | 1939 | 347,225,000 | 45 % | 156,251,250 |
| 15 | 4 % | Prestito ammortizzabile (prestito di conversione) . . | 1895 | 19,728,500 | 50 % | 9,864,250 |
| 16 | 5 % | Obbligazioni del Monopolio | 1902 | 39,000 | 50 % | 19,500 |
| 17 | 4 ½ % | Prestito del 1906 (antico prestito oro) | 1906 | 55,000 | 50 % | 27,500 |
| 18 | 4 ½ % | Prestito del 1909 (antico prestito oro) | 1909 | 11,140,000 | 50 % | 5,570,000 |
| 19 | 5 % | Prestito del 1913 (antico prestito oro) | 1913 | 155,000 | 50 % | 77,500 |
| 20 | 7 % | Prestito internazionale di stabilizzazione | 1931 | 77,296,000 | 92 % | 71,112,320 |
| 21 | 8 % | Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie A (Prestito Blair) . | 1922 | 167,270,000 | 88 % | 158,906,500 |
| 22 | 7 % | Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie B (Prestito Blair) . | 1927 | 438,160,000 | 86 % | 403,107,200 |
| <i>Debiti a breve scadenza</i> | | | | | | |
| 1 | 3 ½ a 5 % | Buoni del Tesoro | .. | 2,073,705,000 | 95 % | 1,970,019,750 |
| 2 | .. | Buoni di Cassa in Dinari . | .. | 951,411,324 | 95 % | 903,840,758 |
| | | Somma | | .. | .. | 8,980,287,203 |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

II. — DEBITO ESTERO
Debiti rappresentati da titoli.

| Numero corrente | INTERESSE | DENOMINAZIONE DEL PRESTITO | DATA DI EMISSIONE | VALUTAZIONE |
|-----------------|-----------|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 % | Prestito ammortizzabile (Prestito di conversione) (a) | 1895 | (b) 50 % |
| 2 | 5 % | Obbligazioni del Monopolio | 1902 | (b) 50 % |
| 3 | 4 ½ % | Prestito del 1906 (antico prestito oro) | 1906 | (b) 50 % |
| 4 | 4 ½ % | Prestito del 1909 (antico prestito oro) | 1909 | (b) 50 % |
| 5 | 5 % | Prestito del 1913 (antico prestito oro) | 1913 | (b) 50 % |
| 6 | 4 ½ % | Cartelle fondiarie della Banca Ipotecaria dello Stato (Uprava Fondova) | 1910 | (b) 45 % |
| 7 | 4 ½ % | Obbligazioni comunali della Banca Ipotecaria dello Stato | 1911 | (b) 45 % |
| 8 | .. | Cartelle della Croce Rossa Serba | 1907 | (b) 115 % |
| 9 | 5 % | Prestito del Montenegro | 1909 | 10 % |
| 10 | 6 % | Prestito del Montenegro | 1913 | 10 % |
| 11 | 8 % | Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie A (Prestito Blair) | 1922 | 88 % |
| 12 | 7 % | Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie B (Prestito Blair) | 1927 | 86 % |
| 13 | 7 % | Prestito internazionale di stabilizzazione | 1931 | 92 % |
| 14 | .. | Buoni del Tesoro in RM | 1932 | 149,885,360 Dinar (valore calcolato al 15-4-1941) |
| 15 | 5 % | Prestito Funding | 1933-37 | 40 % |
| 16 | .. | Buoni del Tesoro della Cassa centrale del Ministero delle finanze in Corone cecoslovacche | .. | 1,327,434,477.04 Dinar (valore calcolato al 15-4-1941) |
| 17 | .. | Detto in RM | .. | 60 % |
| 18 | .. | Detto in Pengö | .. | 60 % |

(a) Per la quota emessa in lire sterline vale il cambio 1 lire sterlina = 198 Dinari pure con la valutazione al 50 per cento.
 (b) 1 franco-oro = 1 Dinaro.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

| Numero corrente | INTERESSE | DENOMINAZIONE DEL PRESTITO | DATA DI EMISSIONE | VALUTAZIONE |
|---|-----------|---|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | .. | Detto in franchi svizzeri | .. | 42 % |
| 20 | .. | Detto in franchi francesi ecc. | | 60 % |
| 21 | .. | <p>a) Certificati per titoli dei prestiti austriaci e ungheresi in Corone o Fiorini e dei prestiti della Stiria in Corone, ritirati dal Governo jugoslavo</p> <p>b) Prestiti provinciali austro-ungarici in Corone o Fiorini della</p> <p>1°) Dalmazia</p> <p>2°) Bosnia e Erzegovina</p> <p>3°) Croazia e Slavonia</p> <p>4°) Carnia</p> <p>(Titoli oppure certificati per tali titoli ritirati dal Governo jugoslavo)</p> | | <p>Ragguaglio: 10.000 Corone austro-ungariche = 1000 Dinari</p> |
| <i>Debiti non rappresentati da titoli</i> | | | | |
| 1 | | Debito verso la Banca centrale delle Casse di Risparmio Praga | 1920 | 1,294,887,95 Dinar |
| 2 | | Residuo debito derivante dagli accordi jugoslavo germanici | 1939-41 | 140.831.084,44 Dinar |
| 3 | | Debito speciale della Jugoslavia verso l'Italia giusta accordo di Roma | .. | 55,000,000 — Dinar |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESTITI A ISTITUTI STATALI ED A ENTITÀ

| Numero corrente | DEBITORE | VALORE NOMINALE DEL PRESTITO | DATA DEL PRESTITO | EPOCA DEL RIMBORSO | SAGGIO DELL'INTERESSE | RESIDUO AL 6 APRILE 1941 Dinari |
|--|---|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <i>I. — Presso la Banca Ipotecaria dello Stato</i> | | | | | | |
| 1 | Jugoslovenski celik S. A. Serajevo | 150,000,000 — | 28-4-1936 | dieci anni fino al 1-4-1946 | 6,25 % | 110,649,316 — |
| 2 | Miniera Srpski Balkan già Georg Genčić | 6,000,000 — | 28-7-1933 | apertura di credito stabile | 6,25 % | 2,014,576 — |
| 3 | Jelsingrad Soc. a. g. 1. Budzak, Banja Luka | 2,000,000 — | 23-10-1940 | 1-8-1941 | 6,5 % | 1,888,101 — |
| 4 | Sartid Smederevo | 5,000,000 — | 12-8-1940 | apertura di credito senza termine | 7 % | 1,761,715 — |
| 5 | Celuloze in Serajevo | 25,000,000 — | 20-7-1939 | in rate semestrali | 5 % | 23,600,000 — |
| 6 | I Comuni per l'assunzione delle attività delle Casse di risparmio liquidate | 10,886.35 | .. | .. | .. | 10,886.35 |
| 7 | detto | 517,026.49 | .. | .. | .. | 517,026.49 |
| | Somma | 188,527,912.84 | .. | .. | .. | 140,441,620.84 |
| <i>II. — Presso la Cassa di Risparmio Postale</i> | | | | | | |
| 1 | Consorzio per gli impianti elettrici di Brazza e Lesina a Spalato | 1,000,000 — | 7-3-1940 | .. | 4 % | 1,010,385 — |
| 2 | Consorzio scalpellini dalmati a Brazza | 400,000 — | 7-3-1940 | .. | 4 % | 404,905 — |
| | Somma | 1,400,000 — | .. | .. | .. | 1,415,290 — |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO 4.

PRIVATI CON GARANZIA DELLO STATO

| DESTINAZIONE DEL PRESTITO | MODALITÀ DELLA GARANZIA STATALE | <i>Osservazioni</i> |
|--|---|---|
| Finanziamento dell'industria ferriera Società Anonima Zenica | Buono di garanzia del Ministero delle finanze con un saldo di 116,224,919 | |
| Finanziamento delle forniture di carbone per le Ferrovie dello Stato | Buono di garanzia del Ministero delle finanze per Dinari 4,000,000 per il 31 marzo 1941 | |
| Finanziamento di forniture allo Stato | Documenti di garanzia giusta contratto: Direzione Generale Ferrovie dello Stato 42714/40 per Dinari 704,593 Direzione Generale Ferrovie dello Stato 64106/40 per Dinari 451,980 | |
| Finanziamento di forniture allo Stato | Stato Maggiore delle Fortificazioni numero 5870 per Dinari 980,000 Conferma di garanzia per l'incasso di Dinari 5,577,000 | |
| Assunzione del debito « Sipad » | Decreto n. 779/39 del 20 luglio 1939 per Dinari 25,000,000 | |
| Credito al 7 % sulle proprietà immobiliari | Giusta articolo 112 della legge sulla istituzione della Banca Ipotecaria | Al debito sono da aggiungersi gli interessi arretrati |
| Conto corrente dei Comuni in dipendenza del credito al 7 % | Detto | Detto |
| Finanziamento degli impianti del Consorzio | Autorizzazione del Ministero delle finanze giusta paragrafo 12 punto 1 della legge del bilancio per il periodo 1° aprile 1941-XIX al 31 dicembre 1941-XX | |
| Finanziamento degli impianti del Consorzio | Detto | |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

| Numero corrente | DEBITORE | VALORE NOMINALE DEL PRESTITO | DATA DEL PRESTITO | EPOCA DEL RIMBORSO | SAGGIO DELL'INTERESSE | RESIDUO AL 6 APRILE 1941 Dinari |
|---|---|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| III. — <i>Presso la Banca Nazionale jugoslava (1)</i> | | | | | | |
| 1 | « Diporis » S. A. | 300,000,000 — | 4-6-1940 | 31-12-1940 | 0.25 % (17-3-42) | 132,052,871.31 132,137,250) |
| 2 | « Diporis » S. A. | 50,000,000 — | 24-11-1939 2-7-1940 | 30-6-1941 | 1 % (17-3-42) | 49,999,666 — 50,127,450) |
| 3 | « Pogod », S. A. privil. agricola, Zagabria | 250,000,000 — | 12-11-1940 14-11-1940 | 31-12-1941 | 0.25 % | 249,500,000 — |
| 4 | « Prevod », Ufficio alimentazioni, Lubiana | 30,000,000 — | 12-9-1940 | 30-6-1941 | 1 % | 30,000,000 — |
| 5 | Sindacato delle Cooperative rurali serbe, Belgrado | 20,000,000 — | 7-10-1936 | 1-11-1958 | 5 % (17-3-42) | 18,000,000 — 16,500,000) |
| 6 | S. A. Privil. per la esportazione di prodotti nazionali, Belgrado | 400,000,000 — | 15-8-1940 | .. | 5 % (17-3-42) | 50,000,000 — 34,500,000) |
| | Somma . . . | 1,050,000,000 — | .. | .. | .. | 529,552,537.31 |

Somma I Din. 140,441,620.84
 II » 1.415,290 —
 III » 529,552,537.31
 Totale Din. 674,409,448.15

IV. La Banca Privata Agraria aveva concesso a singoli coloni dei mutui ipotecari. Lo Stato se ne è assunto

(1) Le sottoelencate garanzie troveranno per la maggior parte la loro sistemazione in applicazione del

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

| DESTINAZIONE DEL PRESTITO | MODALITÀ DELLA GARANZIA STATALE | <i>Osservazioni</i> |
|--|---|--|
| Acquisto scorte alimentari e costruzione magazzini | Buono di Stato n. 17216 | Giro della Banca Privata Agraria |
| Fondo alimentazione | Buono di Stato n. 16687 n. 17306 | Giro della Banca Privata Agraria |
| Acquisto scorte alimentari per il Banato della Croazia | Buono di Stato n. 17479 | Servono da garanzia le merci in magazzino e le cambiali della Pogod con giro della Banca Agraria |
| Acquisto scorte alimentari per il Banato della Drava | Garanzia del Banato della Drava | Servono da garanzia le merci e le cambiali della Prevod con giro della « Hranilnica » del Banato della Drava |
| .. | Garanzia dello Stato con giro della Banca Privata Agraria | |
| Smercio prodotti nazionali | Garanzia dello Stato con giro della Banca Privata Agraria | |

la garanzia fino all'importo di Dinari 50,000,000. Al 15 aprile 1941 questi mutui ascendevano a Dinari 18,000,000.

articolo 17 dell'Accordo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PROTOCOLLO DI FIRMA

Al momento della firma dell'Accordo sulla sistemazione patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo i sottoscritti Plenipotenziari dei Governi degli Stati acquirenti dichiarano d'essere di accordo su quanto segue:

Ai fini dell'applicazione di quest'Accordo è considerato territorio del Reich germanico anche il Protettorato di Boemia e Moravia, l'Alsazia, la Lorena ed il Lussemburgo.

Berlino, li 22 luglio 1942.

Per il Governo Germanico:

Firmato: WILHELM FABRICIUS

Per il Governo Italiano:

Firmato: PASQUALE DIANA

Per il Governo Bulgaro:

Firmato: K. WATSCHOFF

Per il Governo Croato:

Firmato: DR. M. STRAŽNICKY

Per il Governo Ungherese:

Firmato: DR. P. SEBESTYEN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro degli affari esteri

CIANO.

**PROTOCOLLO CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE
DELLA BANCA NAZIONALE JUGOSLAVA**

In esecuzione dell'articolo 16 dell'Accordo firmato in data odierna sulla sistemazione patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie ad essa collegate, i Rappresentanti plenipotenziari degli Stati acquirenti hanno convenuto quanto segue.

La liquidazione della Banca nazionale jugoslava si farà senza indugio presso la sede centrale di Belgrado secondo le seguenti direttive e sotto il controllo dei Delegati germanico ed italiano colà inviati a tale scopo.

I. — Per assicurare una regolare liquidazione di procederà come segue:

1°) Per la liquidazione si aprirà per ogni Stato acquirente un conto di liquidazione, che sarà tenuto d'accordo con detto Stato.

2°) Gli Stati acquirenti metteranno subito a disposizione del liquidatore della Banca nazionale jugoslava tutti gli elementi contabili necessari alla liquidazione.

3°) Le operazioni si inizieranno con la liquidazione delle attività e passività afferenti alla ordinaria gestione bancaria della ex-Banca nazionale jugoslava, compresi i conti di compensazione. A tale scopo gli Stati acquirenti mettono a disposizione della sede centrale i titoli in deposito e le cambiali trovantisi sul loro territorio e pertinenti ad altro Stato.

4°) Le partite attive della ex-Banca nazionale jugoslava situate sul territorio di ogni singolo Stato acquirente assunte da questo Stato previa valutazione d'accordo con la sede centrale, o realizzate d'incarico della medesima. Attività non realizzabili saranno restituite al liquidatore della Banca nazionale jugoslava. Ogni Stato acquirente assumerà gli impegni della ex-Banca nazionale jugoslava verso creditori che hanno il loro domicilio o la loro sede nel suo territorio. L'assunzione od il realizzo delle attività e delle passività viene effettuata dall'Istituto di emissione dello Stato acquirente rispettivo, oppure da un istituto di credito da questo designato.

 XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

5°) L'eccedenza risultante dall'assunzione o dal realizzo delle attività sarà messa a disposizione della sede centrale, e da questa utilizzata a copertura dei saldi passivi.

6°) La giacenza di cassa delle filiali della ex-Banca nazionale jugoslava esistente alla data alla quale saranno presentati alla sede centrale i relativi elementi contabili, va restituita alla massa di liquidazione.

II. — Per semplificare la liquidazione i biglietti della ex-Banca nazionale jugoslava restano esclusi dalla liquidazione degli affari correnti bancari e dei conti di compensazione di cui sopra, articolo I, comma 3°. I crediti non rappresentati da titoli vantati dalla Banca nazionale verso l'ex-Stato jugoslavo nonché i Buoni della difesa nazionale posseduti dalla Banca vengono depennati, per il loro valore nominale, dalle attività del bilancio; il medesimo importo viene dedotto dal passivo alla voce « biglietti in circolazione ». L'importo residuo rimane al passivo a pareggio del bilancio.

III. — Il residuo attivo della Banca nazionale in liquidazione rimasto dopo il pareggio delle passività dell'istituto, accettuati gli obblighi derivanti dalla emissione dei biglietti di banca, sarà assegnato in prima linea a quegli Stati acquirenti che hanno cambiato banconote in quantità superiore a quell'importo col quale devono concorrere per sistemare i crediti non rappresentati da titoli e vantati dalla Banca nazionale verso l'ex-Stato jugoslavo nonché i buoni della difesa nazionale da essa posseduti. La ripartizione di queste attività verrà fatta in proporzione ai maggiori importi impiegati nel senso suddetto. Ulteriori attività eventualmente ancora rimanenti, saranno ripartite fra gli Stati acquirenti secondo la chiave stabilita all'articolo 5°, comma 4° dell'Accordo.

IV. — Gli Stati acquirenti si impegnano a distruggere le banconote della ex-Banca nazionale jugoslava in quanto esse si trovino in loro possesso. La distruzione delle banconote avviene alla presenza dei Delegati germanico ed italiano presso la Banca nazionale jugoslava in liquidazione o dei loro rappresentanti. Dell'avvenuta distruzione verrà redatto un verbale dal quale risultino l'ammontare e le categorie dei biglietti jugoslavi distrutti. Altri eventuali mezzi monetari jugoslavi non appartenenti alla circolazione delle banconote che fossero stati distrutti assieme alle banconote, debbono pure essere menzionati in un verbale che indicherà l'importo e le categorie dei valori jugoslavi distrutti. Gli Stati acquirenti dichiareranno di non possedere altre banconote in dinari della ex-Banca nazionale jugoslava. Le banconote che fino al momento della suddetta distruzione non saranno state presentate al cambio, saranno dai singoli Stati acquirenti dichiarate prive di valore.

V. — I Delegati germanico ed italiano presso la Banca nazionale jugoslava in liquidazione presenteranno, a tempo opportuno, proposte per l'ulteriore svolgimento della liquidazione.

Berlino, li 22 luglio 1942.

Per il Governo Germanico:

Firmato: WILHELM FABRICIUS

Per il Governo Italiano:

Firmato: PASQUALE DIANA

Per il Governo Bulgaro:

Firmato: K. WATSCHOFF

Per il Governo Croato:

Firmato: DR. M. STRA NICKY

Per il Governo Ungherese:

Firmato: DR. P. SEBESTYEN

PROTOCOLLO CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPEGNI E DEI CREDITI DELLA EX-BANCA NAZIONALE JUGOSLAVA DERIVANTI DAI RAPPORTI DI COMPENSAZIONE CON GLI STATI ACQUIRENTI.

In esecuzione dell'Accordo sulla sistemazione patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie ad essa collegate, la sistemazione degli impegni e dei crediti derivanti dai conti di compensazione va separata dalla liquidazione generale della Banca nazionale jugoslava ed eseguita con precedenza mediante diretto conteggio fra gli Stati acquirenti.

A tale scopo si procederà secondo le direttive seguenti:

1°) In quanto i beneficiari siano già stati pagati, gli impegni e crediti della ex-Banca nazionale jugoslava verso i corrispondenti Istituti o le Banche di emissione degli Stati acquirenti saranno ripartiti secondo la chiave stabilita all'articolo 5°, comma 4° dell'Accordo.

2°) In quanto non siano stati ancora eseguiti pagamenti ai beneficiari, la ripartizione va fatta secondo il domicilio del creditore o del debitore.

3°) La ex-Banca nazionale jugoslava comunicherà agli Istituti di compensazione od alle Banche di emissione degli Stati acquirenti gli importi che risultano da questa ripartizione. Detti Istituti provvederanno al pronto trasferimento di questi importi per il tramite dei conti di compensazione previsti per lo scambio merci.

4°) Per i trasferimenti da effettuarsi dagli Istituti di compensazione o dalle Banche di emissione, la Banca nazionale jugoslava accrediterà i rispettivi Stati sul conto di liquidazione dell'importo corrispondente in dinari da essa a suo tempo incassato.

5°) Per le ulteriori questioni di dettaglio la Deutsche Verrechnungskasse si metterà direttamente in relazione con gli Istituti di compensazione o le Banche di emissione dei singoli Stati acquirenti.

Berlino, li 22 luglio 1942.

Per il Governo Germanico:

Firmato: WILHELM FABRICIUS

Per il Governo Italiano:

Firmato: PASQUALE DIANA

Per il Governo Bulgaro:

Firmato: K. WATSCHOFF

Per il Governo Croato:

Firmato: DR. M. STRAŽNICKY

Per il Governo Ungherese:

Firmato: DR. P. SEBESTYEN

PROTOCOLLO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DI COMPENSAZIONE GIUSTA L'ARTICOLO 6, COMMA 3^o, DELL'ACCORDO PER LA SISTEMAZIONE PATRIMONIALE DELL'EX-STATO JUGOSLAVO.

In esecuzione dell'articolo 6, comma 3^o dell'Accordo del 22 luglio 1942 concernente la sistemazione patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo e di talune altre questioni finanziarie ad essa collegate, i Rappresentanti plenipotenziari dei Governi italiano e germanico hanno convenuto quanto segue:

1^o) L'Ufficio di compensazione da crearsi giusta l'articolo 6, comma 3^o dell'Accordo sarà istituito presso la Banca nazionale jugoslava in liquidazione.

2^o) L'Ufficio di compensazione ha il compito di raccogliere, esaminare e contabilizzare i titoli di debito del debito pubblico ex-jugoslavo che gli verranno presentati dagli Stati acquirenti. A tale scopo l'Ufficio di compensazione terrà per ogni Stato acquirente (articolo 5, comma 4^o dell'Accordo) un conto separato. Su questi conti saranno addebitate in dinari le quote del debito pubblico ex-jugoslavo da assumersi dagli Stati acquirenti. I titoli di debito del debito pubblico ex-jugoslavo presentati dai singoli Stati acquirenti all'Ufficio di compensazione a scarico della loro quota saranno accreditati allo Stato rispettivo secondo le disposizioni dell'Accordo.

3^o) La direzione dell'Ufficio di compensazione è affidata ai delegati italiano e tedesco presso la Banca Nazionale jugoslava in liquidazione. Per l'esecuzione dei lavori tecnici sottostanno loro gli impiegati di questa Banca nonché i funzionari all'occorrenza inviati dal Governo italiano o da quello germanico.

Ove per un motivo qualsiasi il Governo italiano o quello germanico desiderassero di nominare per l'incarico suddetto presso l'Ufficio di compensazione un altro funzionario al posto del delegato presso la Banca nazionale jugoslava in liquidazione, questo rispettivo delegato cessa dalle sue funzioni presso l'Ufficio di compensazione.

4^o) Gli Stati acquirenti nomineranno, in base all'articolo 6, comma 3^o dell'Accordo, delegati permanenti, i quali però non avranno la loro sede in Belgrado.

L'Ufficio di compensazione riferirà mensilmente a questi delegati sulla sua attività e comunicherà loro la situazione del conto dei loro Stati. Su richiesta l'Ufficio di compensazione darà ai delegati degli Stati acquirenti l'occasione di prender visione delle pezze d'appoggio.

5^o) Su proposta dell'Ufficio di compensazione o di un delegato degli Stati acquirenti, i delegati italiano e tedesco convocheranno riunioni dei delegati degli Stati acquirenti direttamente interessati alle singole questioni o di tutti i delegati.

6^o) Gli Stati acquirenti e l'Ufficio di compensazione faranno il loro possibile affinché i lavori attinenti al regolamento dei debiti, e al loro conteggio vengano definiti sollecitamente.

7^o) Tutte le spese inerenti alla missione dei delegati ed alla loro attività sono ad ogni modo a carico dello Stato delegante.

Berlino, li 22 luglio 1942.

Per il Governo Italiano:

PASQUALE DIANA

Per il Governo Germanico:

WILHELM FABRICIUS

